



COMMERCIAL UNION

Vita

# POLIZZA EUROPEA

UNIT LINKED

*a premio unico e  
a premio annuo costante*

*Polizza collegata a Fondi Comuni di Investimento*



EDIZIONE 2004

TESTO CONTRATTUALE

---

## SOMMARIO

<b>INFORMATIVA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA</b>	parte	I
<b>GUIDA ALL'USO DEL SUO CONTRATTO</b>		
IL CONTRATTO	parte	V
I TERMINI PIÙ USATI	parte	VI
ASPETTI LEGALI	parte	IX
<b>NOTA INFORMATIVA</b>	pagg.	1-19
<b>NORME CONTRATTUALI</b>	pagg.	20-36
• CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE <b>POLIZZA EUROPEA</b> UNIT LINKED A PREMIO ANNUO COSTANTE (TARIFFA U33S) ED A PREMIO UNICO (TARIFFA U32S)	pag.	20
• REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI * <b>CU GIADA</b> * <b>CU DIAMANTE</b>	pag.	34

---

---

## **INFORMATIVA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA**

Per rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali la Società informa gli interessati sull'uso dei loro dati personali e sui loro diritti ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003).

La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati relativi agli interessati (Contraenti e Assicurati).

### **UTILIZZO DEI DATI PERSONALI PER SCOPI ASSICURATIVI\***

*\* Le finalità assicurative richiedono, come indicato nella raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati, tra l'altro, anche per l'individuazione e/o perseguimento di frodi assicurative.*

I dati forniti dagli interessati o da altri soggetti che effettuano operazioni che li riguardano o che, per soddisfare loro richieste, forniscono all'azienda informazioni commerciali, finanziarie, professionali, ecc., sono utilizzati da COMMERCIAL UNION VITA S.p.A., da Società del Gruppo AVIVA e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di:

dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornire il prodotto assicurativo, nonché servizi e prodotti connessi o accessori, che gli interessati hanno richiesto, ridistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione, anche mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.

La nostra Società chiede, quindi, agli interessati di esprimere il consenso - contenuto nella proposta di adesione - per il trattamento dei loro dati, strettamente necessari per la fornitura di servizi e prodotti assicurativi dagli stessi richiesti.

Per i servizi e prodotti assicurativi la nostra Società ha necessità di trattare anche dati "sensibili" – sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose dei soggetti interessati (art. 4, comma 1, lett. d, del Codice in materia di protezione dei dati personali) - strettamente strumentali all'erogazione degli stessi (come nel caso di perizie mediche per la sottoscrizione di polizze vita o per la liquidazione dei sinistri). Il consenso richiesto riguarda, pertanto, anche tali dati per queste specifiche finalità.

Per tali finalità i dati degli interessati potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come autonomi titolari: altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM), broker assicurativi, Società di Gestione del Risparmio, organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, ISVAP, CIRT, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie quali INPS, INPGI, Forze dell'ordine ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

Il consenso degli interessati riguarda, pertanto, anche l'attività svolta dai suddetti soggetti, il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile gratuitamente chiedendolo a:

COMMERCIAL UNION VITA S.p.A. – Viale Abruzzi 94 - 20131 Milano - tel. 02.2775 447.

---

Senza tali dati la nostra Società non potrebbe fornire agli interessati i servizi e i prodotti assicurativi richiesti, in tutto o in parte.

Alcuni dati, poi, devono essere comunicati dagli interessati o da terzi per obbligo di legge (lo prevede, ad esempio, la disciplina antiriciclaggio).

### **MODALITÀ D'USO DEI DATI**

Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4, comma 1, lett. a, della Legge: raccolta, registrazione e organizzazione, elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione, utilizzo, comprese consultazione, comunicazione, conservazione, cancellazione/distruzione, sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela.

I dati personali degli interessati sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire agli stessi i servizi, i prodotti e le informazioni da loro richiesti, anche mediante l'uso del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. La Società utilizza le medesime modalità anche quando comunica, per tali fini, alcuni di questi dati ad altre aziende dello stesso settore, in Italia ed all'estero e ad altre aziende dello stesso Gruppo, in Italia ed all'estero.

Per taluni servizi, vengono utilizzati soggetti di fiducia che svolgono, per conto della Società, compiti di natura tecnica od organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero.

Questi soggetti sono diretti collaboratori e svolgono la funzione di "Responsabile" o dell' "incaricato" del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti "Titolari" del trattamento stesso. Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo AVIVA o della catena distributiva (agenti o altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione sulla vita, consulenti tecnici) ed altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società ( legali, medici, società di servizi per il quietanzamento, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione, società di servizi postali indicate nei plichi postali utilizzati), società di revisione e di consulenza, società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti.

In considerazione della suddetta complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, la Società precisa infine che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i suoi dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute.

L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente richiedendolo a:

COMMERCIAL UNION VITA S.p.A. – V.le Abruzzi 94 - 20131 Milano - tel. 02.2775.447, ove potranno essere conosciute anche la lista dei Responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.

Il consenso espresso dagli interessati, pertanto, riguarda anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del prodotto o servizio assicurativo richiesto e per la redistribuzione del rischio.

La Società informa, inoltre, che i dati personali degli interessati non verranno diffusi.

---

Gli interessati hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i loro dati e come essi vengono utilizzati. Inoltre hanno il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare, cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento (questi diritti sono previsti dall'articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali; la cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge, per l'integrazione occorre vantare un interesse, il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi di materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato e, negli altri casi, l'opposizione presuppone sempre un motivo legittimo).

Per l'esercizio dei loro diritti gli interessati possono rivolgersi a:  
Servizio Privacy - COMMERCIAL UNION VITA S.p.A. – V.le Abruzzi 94 - 20131  
Milano - tel. 02.2775.447 - fax 02.2775.474 – email [privacy\\_vita@avivaitalia.it](mailto:privacy_vita@avivaitalia.it)

Il Direttore Generale è responsabile del trattamento dei dati personali, per l'area industriale assicurativa.



---

## GUIDA ALL'USO DEL SUO CONTRATTO

### IL CONTRATTO

Conservi con cura questo *Testo Contrattuale* **POLIZZA EUROPEA UNIT LINKED a premio annuo costante ed a premio unico**, la *Proposta*, documento che attesta la stipulazione del Contratto e con il quale si dà corso alla Sua posizione assicurativa e la *Lettera Contrattuale di Conferma*, che riceverà dalla Commercial Union Vita S.p.A., nella quale è indicato il numero definitivo di Polizza a cui dovrà fare sempre riferimento e dove sono illustrate le diverse informazioni inerenti al Suo Contratto.

Nel Testo Contrattuale **POLIZZA EUROPEA UNIT LINKED a premio annuo costante ed a premio unico** sono indicate le Condizioni che regolano la vita del Suo Contratto, in particolare:

- la **NOTA INFORMATIVA**, che illustra le principali caratteristiche del Suo Contratto e descrive gli aspetti di maggiore rilievo delle Condizioni di Assicurazione e del Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi;
- le **NORME CONTRATTUALI**, che comprendono:
  - \* le **Condizioni di Assicurazione**: si riferiscono in modo specifico al Contratto da Lei sottoscritto: un Contratto a premio annuo costante o a premio unico con possibilità di versamenti aggiuntivi collegato ai Fondi Interni Assicurativi predisposti dalla Società per il presente Contratto (**Tariffe U33S - U32S**);
  - \* il **Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi**: stabilisce le modalità di gestione dei Fondi Interni Assicurativi **CU GIADA** e **CU DIAMANTE**.

La scelta di investimento da Lei effettuata in uno od entrambi i Fondi Interni Assicurativi **CU GIADA** e **CU DIAMANTE**, avviene in base alle Sue decisioni al momento della stipula del Contratto; Lei potrà comunque richiedere successivamente il trasferimento di una parte o della totalità del controvalore delle units in base alla Sua propensione alla diversificazione dell'investimento, da uno dei due Fondi Interni Assicurativi inizialmente scelti, all'altro Fondo Interno Assicurativo, predisposto dalla Società per il presente Contratto.

---

## I TERMINI PIÙ USATI

**Società:** Compagnia di Assicurazioni - **Commercial Union Vita S.p.A.** - con la quale viene stipulato il Contratto;

**Contraente:** persona, fisica o giuridica, che stipula il Contratto e si impegna a pagare il premio. È titolare a tutti gli effetti del Contratto;

**Assicurato:** persona sulla cui vita è stipulato il Contratto. Può coincidere con il Contraente;

**Beneficiario:** persona, fisica o giuridica, cui spetta il pagamento della prestazione prevista;

**Soggetto Incaricato:** l'Agenzia/Broker presso cui è stato stipulato il Contratto;

**Conclusione del Contratto:** il Contratto si considera concluso quando il Contraente e l'Assicurato hanno sottoscritto la Proposta, – se persona diversa – e il Contraente ha versato il premio unico o il primo premio annuo - o le prime tre rate di premio in caso di frazionamento mensile -;

**Data di decorrenza:** data da cui sono operanti le prestazioni del Contratto, in questo caso il secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento da parte della Società del primo versamento;

**Recesso:** diritto del Contraente di recedere dal Contratto. Il diritto può essere esercitato entro e non oltre 30 giorni dalla data di conclusione del Contratto;

**Durata pagamento premi (solo per il Contratto a premio annuo):** arco di tempo che il Contraente sceglie per il pagamento dei premi;

**Durata del Contratto:** periodo durante il quale il Contratto è in vigore, ovvero l'intera vita dell'Assicurato;

**Piano di Versamento (solo per il Contratto a premio annuo):** Piano che il Contraente decide al momento della sottoscrizione della Proposta, sulla base dell'importo del premio annuo costante e della durata del pagamento premi;

**Premio annuo costante (solo per il Contratto a premio annuo):** importo costante che il Contraente si impegna a corrispondere alla data di sottoscrizione della Proposta ed annualmente alla Società per tutta la durata pagamento premi;

**Premio unico (solo per il Contratto a premio unico):** importo che il Contraente si impegna a corrispondere alla Società alla sottoscrizione della Proposta;

**Premio relativo alla Garanzia Morte:** importo che, convertito in numero di units, viene detratto mensilmente dal numero delle units accantonate nel Conto Units per la corresponsione del Capitale Caso Morte Aggiuntivo;

**Versamento Aggiuntivo:** importo che il Contraente ha facoltà di versare - in qualsiasi momento e fin dal giorno successivo alla data di decorrenza del Contratto - per integrare il Suo Contratto;

---

**Carenza:** intervallo di tempo che intercorre fra la data di decorrenza del Contratto e la piena efficacia della Garanzia Morte;

**Valore unitario delle units:** è il valore di mercato delle units, riferito a ciascun Fondo Interno Assicurativo, pubblicato giornalmente sui principali quotidiani nazionali;

**Units:** quote dei Fondi Interni Assicurativi, nei quali vengono investiti, al netto delle spese, i versamenti effettuati dal Contraente. Le units possedute dal Contraente costituiscono il Conto Units;

**Conto Units:** conto in cui vengono registrate le Units possedute dal Contraente. Dal Conto Units si può verificare il numero delle Units possedute ad una determinata data;

**Controvalore delle units:** valore monetario delle units, ottenuto moltiplicando il numero di units, possedute dal Contraente ad una determinata data ed iscritte nel Conto Units, per il loro valore unitario (prezzo delle units) alla medesima data;

**Fondo Interno Assicurativo:** Fondo scelto dal Contraente, tra quelli predisposti dalla Società al momento della sottoscrizione della Proposta, nel quale vengono fatti confluire - convertiti in numero di units - in percentuali stabilite dal Contraente, i versamenti effettuati dallo stesso. I Fondi Interni Assicurativi sono denominati: **CU GIADA** e **CU DIAMANTE**;

**Spese:** oneri a carico del presente Contratto, vengono calcolati sui premi annui costanti, sul premio unico – in base al tipo di Contratto scelto dal Contraente – e sugli eventuali versamenti aggiuntivi;

**Sostituzione del Fondo Interno Assicurativo:** possibilità data al Contraente di richiedere il trasferimento totale o parziale del numero di units da uno dei due Fondi Interni Assicurativi inizialmente scelti, all'altro Fondo Interno Assicurativo tra quelli predisposti dalla Società per il presente Contratto;

**Sospensione del pagamento dei premi (solo per il Contratto a premio annuo):** facoltà offerta al Contraente, a determinate condizioni, di sospendere il pagamento dei premi;

**Riattivazione (solo per il Contratto a premio annuo):** facoltà offerta al Contraente, a determinate condizioni, di riprendere il pagamento dei premi delle annualità successive alla prima;

**Riduzione (solo per il Contratto a premio annuo):** facoltà offerta al Contraente, a determinate condizioni, di interrompere il pagamento dei premi pur mantenendo in vita il Contratto per il valore del capitale ridotto;

**Riscatto totale:** diritto del Contraente di interrompere anticipatamente il Contratto e di chiedere la liquidazione del controvalore delle units possedute al momento del calcolo del valore di riscatto, al netto dell'eventuale penalità percentuale di riscatto;

**Riscatto parziale:** diritto del Contraente di chiedere la liquidazione di una parte del controvalore delle units possedute al momento del calcolo del valore di riscatto, al netto dell'eventuale penalità percentuale di riscatto;

---

**Opzione in Rendita Vitalizia:** facoltà del Contraente di scegliere in alternativa al valore di riscatto totale maturato, la corresponsione di rate di rendita annua vitalizia rivalutabile;

**Capitale Caso Morte:** prestazione che la Società corrisponde ai Beneficiari designati in caso di morte dell'Assicurato durante il periodo di validità del Contratto;

**Valuta:** il presente Contratto è stipulato in Euro e pertanto ogni calcolo ed ogni riferimento ad importi monetari avviene esclusivamente con tale valuta.

---

---

## **ASPETTI LEGALI**

Impignorabilità ed inalienabilità sono due caratteristiche che contraddistinguono i Contratti di Assicurazione sulla Vita. Essi sono infatti esenti ai sensi del Codice Civile – fatte salve specifiche disposizioni di Legge – da pignoramento o sequestro (Art. 1923 del Codice Civile).

---

# NOTA INFORMATIVA

## PREMESSA

La presente nota informativa, **di cui si raccomanda l'attenta e integrale lettura prima della sottoscrizione del Contratto**, ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie al Contraente per poter sottoscrivere l'assicurazione con cognizione di causa e fondatezza di giudizio.

L'informativa precontrattuale e in corso di Contratto relativa alla tipologia di polizza di seguito descritta è regolata da specifiche disposizioni emanate dall'ISVAP.

**La presente nota informativa non è soggetta al preventivo controllo da parte dell'ISVAP.**

## SEZIONE A

### 1. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

La COMMERCIAL UNION VITA S.p.A. ha sede in Italia - Viale Abruzzi 94 - 20131 Milano. La Società è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto Ministeriale N. 18240 del 28/7/1989.

## SEZIONE B

### 1. AVVERTENZE PER IL CONTRAENTE

1. La presente nota informativa descrive un'Assicurazione sulla Vita "Unit Linked a premio annuo costante" ed un'Assicurazione sulla Vita "Unit Linked a premio unico".

Il presente è un Contratto in cui l'entità delle somme dovute dalla Società è direttamente collegata alle variazioni del valore delle units, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le units sono rappresentazione.

Informazioni dettagliate sulle caratteristiche del prodotto sono riportate nella SEZIONE C della presente Nota Informativa.

2. In relazione alla struttura del Fondo Interno Assicurativo cui sono collegate le somme dovute, la stipulazione della presente assicurazione comporta per il Contraente gli elementi di rischio propri di un investimento

azionario e, per alcuni aspetti, anche quelli di un investimento obbligazionario, ed in particolare:

- il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, i quali risentono sia delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico espresso dalla Società Emittente (**rischio specifico**) sia delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati (**rischio generico o sistematico**);
  - il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che la Società Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale (**rischio di controparte**); il valore del titolo risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie della Società Emittente;
  - il rischio, tipico dei titoli di debito, collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato (**rischio di interesse**); queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
  - **rischio di liquidità**: la liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato;
  - la stipulazione del Contratto può comportare un **rischio di cambio** per le attività denominate in valute estere diverse dall'Euro.
3. Il presente Contratto non consente di consolidare, di anno in anno i risultati economici conseguiti e non prevede alcun valore minimo garantito dalla Società. Il rischio conseguente alle possibili oscillazioni del valore unitario delle units dei Fondi Interni Assicurativi rimane dunque a totale carico del

Contraente ciò può comportare che le somme corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato siano inferiori alla somma dei versamenti effettuati (premi annui/premio unico ed eventuali versamenti aggiuntivi) dal Contraente, come indicato al punto 1 "PRESTAZIONI ASSICURATE IN CASO DI DECESSO".

Le prestazioni vengono descritte nel dettaglio nella SEZIONE C della presente Nota Informativa.

4. In caso di liquidazione nel corso della durata contrattuale (riscatto totale o parziale) o in caso di riduzione del Contratto (solo per il Contratto a premio annuo), il relativo importo potrebbe anche risultare inferiore alla somma dei versamenti effettuati, come indicato al punto 6.1 "RISCATTO" ed al punto 7.3 "RIDUZIONE" della SEZIONE C. Non vi è infatti da parte della Società, una garanzia di valore minimo in caso di liquidazione nel corso della durata contrattuale o in caso di riduzione, né quindi la certezza di poter recuperare i versamenti effettuati.

#### **5. Leggere attentamente tutta la Nota Informativa prima della sottoscrizione della Proposta.**

Il presente Contratto non è di tipo previdenziale (di cui all'art. 9 ter del D. Lgs. 124/93). Le prestazioni collegate al Contratto sono di seguito indicate.

### **SEZIONE C** **INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**

#### **1. PRESTAZIONI ASSICURATE IN CASO DI DECESSO**

La Società contro il versamento di premi annui di importo costante o di un premio unico si impegna a corrispondere sotto forma di capitale una prestazione da erogarsi in caso di decesso dell'Assicurato, come indicato al successivo punto 1.1.

#### **1.1 PRESTAZIONE E MODALITÀ DI CALCOLO**

##### **CONTRATTO A PREMIO ANNUO**

In caso di decesso dell'Assicurato - in qualsiasi epoca esso avvenga, qualunque ne sia la causa, senza limiti territoriali, senza tener conto dei

cambiamenti di professione dell'Assicurato stesso e con i limiti indicati all'Art. 3 "LIMITAZIONI DELLA MAGGIORAZIONE PER LA GARANZIA MORTE" - la Società corrisponde, ai beneficiari designati, il Capitale Caso Morte ottenuto come somma dei seguenti due importi:

- a) controvalore delle units calcolato come prodotto del numero di units per il valore unitario delle stesse del secondo giorno di Borsa Aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso da parte della Società;
- b) l'importo, relativo alla maggiorazione per la Garanzia Morte ottenuto moltiplicando il premio annuo costante, ovvero 12 volte il premio mensile in caso di frazionamento mensile, per i moltiplicatori indicati nella tabella che segue che variano in funzione dell'età dell'Assicurato alla data del decesso:

<b>Età dell'Assicurato alla data del decesso</b>	<b>Moltiplicatori del Premio Annuo</b>	<b>Maggiorazione per la Garanzia Morte</b>
fino a 40 anni	5,00	premio annuo * 5,00
da 41 anni a 60 anni	3,00	premio annuo * 3,00
da 61 anni a 74 anni	0,50	premio annuo * 0,50
da 75 anni ed oltre	0,05	premio annuo * 0,05

La maggiorazione per la Garanzia Morte non potrà comunque superare l'importo di Euro 100.000,00.

In caso di riduzione del Contratto, come indicato al successivo punto 7.3 "RIDUZIONE", la Società non trattiene dal Conto Units il premio relativo alla Garanzia Morte di seguito definito e, in caso di decesso dell'Assicurato, corrisponde ai Beneficiari designati il solo controvalore delle units possedute alla data del decesso.

##### **CONTRATTO A PREMIO UNICO**

In caso di decesso dell'Assicurato - in qualsiasi epoca esso avvenga, qualunque ne sia la causa, senza limiti territoriali, senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato stesso e con i limiti indicati all'Art. 3 "LIMITAZIONI DELLA MAGGIORAZIONE PER LA GARANZIA MORTE" - la Società corrisponde ai beneficiari designati, il Capitale Caso Morte ottenuto come somma dei seguenti due importi:

- a) controvalore delle units calcolato come

prodotto del numero di units per il valore unitario delle stesse del secondo giorno di Borsa Aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso da parte della Società;

- b) l'importo, relativo alla maggiorazione per la Garanzia Morte pari all'1% del controvalore delle units calcolato in base a quanto stabilito nel precedente punto a).

**In entrambi i Contratti il valore del Capitale Caso Morte potrebbe risultare inferiore alla somma dei versamenti effettuati, sia per effetto, nel corso della durata contrattuale, del deprezzamento delle attività finanziarie di cui le units sono rappresentazione, sia per l'applicazione dei Costi indicati al punto 4 "COSTI" che segue.**

**Non esiste inoltre alcun valore minimo garantito dalla Società per la prestazione in caso di decesso.**

#### VALORE UNITARIO DELLE UNITS

Il valore unitario delle units di ciascun Fondo Interno Assicurativo si ottiene dividendo il patrimonio netto giornaliero del Fondo Interno Assicurativo per il numero delle units in cui è ripartito alla stessa data il Fondo Interno Assicurativo.

Il valore unitario delle units del Fondo Interno Assicurativo viene determinato giornalmente dalla Società, al netto di qualsiasi onere a carico del Fondo come indicato al successivo punto 4.2 "SPESE GRAVANTI SUI FONDI INTERNI ASSICURATIVI" ed all'Art. 7 "COMMISSIONI DI GESTIONE" del Regolamento del Fondo Interno Assicurativo, e pubblicato sul quotidiano "IL SOLE 24 ORE".

Nei giorni di calendario in cui - per qualsiasi ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle units dei Fondi Interni Assicurativi, la Società considera come valore unitario delle units quello risultante il primo giorno di Borsa aperta successivo.

#### **1.2 FONDI INTERNI ASSICURATIVI A CUI È COLLEGATA LA PRESTAZIONE**

La Società ha istituito e gestisce un portafoglio di strumenti finanziari e di altre attività finanziarie per ciascun Fondo Interno Assicurativo

denominato CU GIADA e CU DIAMANTE. Il patrimonio di ciascun Fondo costituisce patrimonio separato rispetto al patrimonio della Società ed a quello di ogni altro Fondo Interno Assicurativo dalla stessa gestito ed è disciplinato dal Regolamento e dall'Art. 31 "INTEGRAZIONE DI QUANTO RIPORTATO NEL REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI COLLEGATI AL CONTRATTO E AI SENSI DELLA CIRCOLARE ISVAP N. 474/D DEL 21/02/2002" delle Condizioni Contrattuali.

Lo scopo di ciascun Fondo Interno Assicurativo è di realizzare l'incremento delle somme conferite dai sottoscrittori di un Contratto espresso in units di ciascuno dei Fondi Interni Assicurativi prescelti.

Il grado di rischio di ciascun Fondo Interno Assicurativo dipende in larga misura dalla composizione del portafoglio degli stessi e, in particolare, dalle oscillazioni che si registrano nel valore unitario delle units degli OICR in cui sono investite le disponibilità allocate in ciascun Fondo Interno Assicurativo, nonché dall'eventuale rischio di cambio.

Per misurare il profilo di rischio dei Fondi viene utilizzata la volatilità quale indicatore del livello di rischio insito nell'investimento associato alla variabilità dei tassi di rendimento. In via generale le classi di volatilità possono essere schematicamente rappresentate secondo la seguente tabella, elaborata dall'Ania:

<b>VOLATILITÀ MEDIA ANNUA</b>	<b>CLASSI DI RISCHIO</b>
0% - 1%	molto basso
1% - 3%	basso
3% - 8%	medio basso
8% - 15%	medio alto
15% - 25%	alto
> 25%	molto alto

Il profilo di rischio per ciascun Fondo è il seguente:

- medio per il Fondo CU GIADA;
- alto per il Fondo CU DIAMANTE.

I Fondi Interni Assicurativi collegati al Contratto si distinguono per finalità, composizione del portafoglio e profilo di rischio; in questo modo, sulla base delle opportunità offerte dai mercati

finanziari, il Contraente può valutare il rapporto rischio/rendimento in funzione degli obiettivi che intende perseguire e decidere, nel rispetto delle Condizioni di Assicurazione, di destinare i versamenti effettuati in units dei Fondi Interni Assicurativi, denominati: CU GIADA e CU DIAMANTE.

La caratteristica principale di ciascun Fondo Interno Assicurativo è quella di investire gli attivi detenuti dalla Società in units di uno o più Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio di diritto italiano, di diritto comunitario (U.E.) e/o diritto estero (armonizzati U.E.) – OICR che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE come modificata dalla Direttiva 88/220/CEE organizzati in forma di “Fondo Comune di Investimento” e/o “SICAV” –.

Gli investimenti verranno scelti in funzione dello scopo di ciascun Fondo e del profilo di rischio di cui sopra e la loro ripartizione sarà effettuata in base all’asset allocation indicata al successivo punto 1.2.1 “CARATTERISTICHE DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI”.

Gli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio che compongono i Fondi Interni Assicurativi sono stati scelti in base alla loro potenzialità di crescita sul lungo periodo e alla loro solidità finanziaria. Qui di seguito riportiamo, distinti per comparto di appartenenza, gli OICR, nei quali sono attualmente investite le disponibilità dei due Fondi Interni Assicurativi:

#### **COMPARTO AZIONARIO**

- AVIVA FUNDS AMERICAN EQUITY
- AVIVA FUNDS ASIA PACIFIC EQUITY
- AVIVA FUNDS EUROPEAN EQUITY
- AVIVA FUNDS FRENCH EQUITY
- AVIVA FUNDS GLOBAL EQUITY
- AVIVA FUNDS ITALIAN EQUITY

- AVIVA FUNDS JAPANESE EQUITY
- AVIVA FUNDS NORDIC EQUITY
- AVIVA FUNDS SPANISH EQUITY
- AVIVA FUNDS UK EQUITY

#### **COMPARTO OBBLIGAZIONARIO/BILANCIATO**

- AVIVA FUNDS GLOBAL AAA BOND
- AVIVA FUNDS EUROPEAN AAA BOND - LONG TERM
- AVIVA FUNDS EUROPEAN AAA BOND - SHORT TERM

#### **COMPARTO MONETARIO**

- AVIVA FUNDS EUR RESERVE
- AVIVA FUNDS GBP RESERVE
- AVIVA FUNDS USD RESERV

La gestione degli attivi sottostanti i Fondi Interni Assicurativi, verrà delegata ad un operatore qualificato (SICAV di Diritto Lussemburghese AVIVA FUNDS), nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio predefinito dalla Società attraverso un adeguato e sistematico servizio di asset allocation, ferma restando l’esclusiva responsabilità della Società nei confronti dei Contraenti per l’attività di gestione dei Fondi Interni Assicurativi.

La Società, qualora ne ravvisasse l’opportunità in un’ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi di gestione, senza addurre danno alcuno al Contraente e nel rispetto dei criteri e dei profili di investimento scelti dal Contraente all’atto della stipula del Contratto, potrà procedere alla fusione dei Fondi con altri Fondi aventi analoghe caratteristiche.

#### **1.2.1 CARATTERISTICHE DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI**

I Fondi Interni Assicurativi CU GIADA e CU DIAMANTE hanno le seguenti caratteristiche:

**FONDO INTERNO ASSICURATIVO  
CU GIADA**

- **Finalità:** permettere una sostenuta redditività del capitale nel medio/lungo periodo. Per raggiungere tale obiettivo gli investimenti possono essere effettuati in prevalenza sia nel Comparto Obbligazionario/Bilanciato che nel Comparto Azionario, mentre è abbastanza limitato il peso del Comparto Monetario.


La presenza importante della componente azionaria comporta comunque un certo grado di volatilità dei rendimenti.

- **Destinatari:** persone fisiche o giuridiche che hanno una media propensione al rischio;
- **Composizione:** la ripartizione del capitale investito è la seguente:


Tipologia del Comparto	% dei capitali investiti in ciascun Comparto	
	da	a
LIQUIDITÀ	0%	5%
COMPARTO MONETARIO	0%	10%
COMPARTO OBBLIGAZIONARIO/BILANCIATO	0%	60%
COMPARTO AZIONARIO	0%	55%

- **Profilo di Rischio:** medio-alto;
- **Volatilità media annua:** 8,84%.
- **Migliore rendimento trimestrale:** 2° trimestre 2003 + 7,27%
- **Peggior rendimento trimestrale:** 3° trimestre 2001 - 10,34%

Qui di seguito riportiamo l'andamento storico del Fondo dalla data di partenza:



*L'andamento passato del Fondo non offre garanzia di uguale rendimento per il futuro.*




**FONDO INTERNO ASSICURATIVO  
CU DIAMANTE**

- **Finalità:** permettere la crescita del capitale nel lungo periodo. Per raggiungere tale obiettivo gli investimenti possono essere concentrati in prevalenza nel Comparto Azionario. Il peso del Comparto Bilanciato/Obbligazionario è abbastanza contenuto mentre risulta essere piuttosto limitato il peso del Comparto Monetario. La presenza di una forte componente azionaria potrebbe comportare un elevato grado di volatilità dei rendimenti nel corso del tempo.
- **Destinatari:** persone fisiche o giuridiche che hanno un'alta propensione al rischio;
- **Composizione:** la ripartizione del capitale investito è la seguente:


Tipologia del Comparto	% dei capitali investiti in ciascun Comparto	
	da	a
LIQUIDITÀ	0%	5%
COMPARTO MONETARIO	0%	10%
COMPARTO OBBLIGAZIONARIO/BILANCIATO	0%	25%
COMPARTO AZIONARIO	0%	95%

- **Profilo di Rischio:** alto;
- **Volatilità media annua:** 17,33%.
- **Migliore rendimento trimestrale:** 2° trimestre 2003 + 11,11%
- **Peggior rendimento trimestrale:** 3° trimestre 2001 - 18,45%

Qui di seguito riportiamo l'andamento storico del Fondo dalla data di partenza:



*L'andamento passato del Fondo non offre garanzia di uguale rendimento per il futuro.*



---

## CARATTERISTICHE COMUNI AI FONDI INTERNI ASSICURATIVI CU GIADA e CU DIAMANTE

- Area Geografica: i Fondi Interni Assicurativi utilizzano per il comparto obbligazionario/bilanciato principalmente OICR dell'area Euro e dell'America del Nord; per il comparto azionario gli investimenti sono rivolti verso i paesi dell'Unione Europea del Regno Unito, della Svizzera, dell'America del Nord, dell'estremo oriente (Asia e Pacifico) e del Giappone.
- Rischio di Cambio: gli OICR sono denominati in Euro e possono investire in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall'Euro. Nessun OICR prevede l'obbligo della copertura del rischio di cambio, pertanto il rischio cambio può influenzare il rendimento del Fondo Interno Assicurativo.
- Valuta: Euro.
- Modalità di valorizzazione delle units: il valore unitario delle units di ciascun Fondo Interno Assicurativo si ottiene dividendo il patrimonio netto giornaliero del Fondo Interno Assicurativo per il numero delle units in cui è ripartito alla stessa data il Fondo Interno Assicurativo.

Il patrimonio netto giornaliero del Fondo Interno Assicurativo viene determinato in base alla valorizzazione – a valori correnti di mercato – di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo di cui al successivo punto 4.2 “SPESE GRAVANTI SUI FONDI INTERNI ASSICURATIVI” ed all’Art. 7 “COMMISSIONI DI GESTIONE” del Regolamento del Fondo Interno Assicurativo.

Nei giorni di calendario in cui - per qualsiasi ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle units dei Fondi Interni Assicurativi, la Società considererà il valore unitario delle units del primo giorno di Borsa aperta successivo.

Il valore unitario delle units, quale risulta dal prospetto giornaliero, viene pubblicato sul quotidiano finanziario “IL SOLE 24 ORE”. La Società si riserva previo avviso al Contraente, di modificare il giornale su cui è pubblicato il valore delle units di ciascun Fondo Interno

Assicurativo.

- Tempistica di valorizzazione delle units: il valore unitario delle units del Fondo Interno Assicurativo è determinato quotidianamente dalla Società utilizzando per la valorizzazione delle attività di pertinenza del Fondo medesimo il prezzo di mercato del secondo giorno precedente a quello di valorizzazione ad esclusione dei giorni di chiusura delle Borse valori nazionali ed internazionali. I prezzi utilizzati sono i prezzi di chiusura desunti dal Listino Ufficiale delle Borse valori nazionali ed internazionali.

Nel caso in cui sopravvengono eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati tali da comportare la sospensione, eliminazione o mancata rilevazione del valore di mercato degli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio sottostanti il Fondo Interno Assicurativo la quotazione viene rinviata fino a quando la quotazione degli stessi si renda nuovamente disponibile.

Per “Evento di Turbativa dei Mercati” si intende, con riferimento agli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio sottostanti il Fondo Interno Assicurativo, l’esistenza di una sospensione o limitazione alle contrattazioni sul corrispondente Mercato Borsistico di Riferimento.

Per completezza, resta inteso che una limitazione all’orario normale di contrattazione annunciata dal Mercato Borsistico di Riferimento, non costituirà un Evento di Turbativa dei Mercati, al contrario, una limitazione alle contrattazioni dovuta ad una fluttuazione dei prezzi che eccede i livelli permessi dalle autorità competenti costituirà un Evento di Turbativa dei Mercati.

Nella gestione potrà essere fatto ricorso all’utilizzo di strumenti derivati, qualora utili a proteggere il valore dell’investimento.

Inoltre si prevede la possibilità di investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al gruppo o in altri strumenti finanziari emessi da Società del gruppo.

Gli eventuali crediti d’imposta su Fondi di diritto italiano, agevolazioni e commissioni retroces-

se dai gestori non verranno riconosciute ai Contraenti ma vengono trattenute dalla Società o da terzi.

La Società gestirà i Fondi Interni Assicurativi in maniera tale che le operazioni effettuate siano eseguite alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione ed alla natura delle operazioni.

## 2. MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO E DI CONVERSIONE DEL PREMIO IN UNITS

### 2.1 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto si considera concluso quando il Contraente ha versato:

- per il Contratto a premio annuo: il primo premio annuo o i primi tre premi mensili in caso di frazionamento mensile del premio;
- per il Contratto a premio unico: il premio unico;

ed unitamente all'Assicurato, – se persona diversa – ha sottoscritto la Proposta.

### 2.2 DECORRENZA DEL CONTRATTO

Le prestazioni del Contratto decorrono dal secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento, da parte della Società del primo versamento.

La data di decorrenza viene indicata nella **Lettera Contrattuale di Conferma** che viene inviata al Contraente.

### 2.3 PREMIO

Il Contraente ha possibilità di scegliere tra:

- un Contratto a premio annuo che prevede il versamento di premi annui costanti;
- un Contratto a premio unico che prevede il versamento di un premio unico.

Le caratteristiche di ciascuna tipologia di Contratto sono le seguenti:

#### PREMIO ANNUO

Il Contratto prevede il versamento di premi annui costanti con possibilità di frazionamento mensile dei premi.

L'importo del premio annuo costante viene scelto dal Contraente in relazione ai propri obiettivi in termini di prestazioni assicurate.

L'importo minimo del premio annuo è pari a 1.200,00 Euro, e può essere versato in un'unica soluzione annuale o in rate mensili di 100,00 Euro ciascuna.

Al momento della sottoscrizione della Proposta deve essere versato:

- il primo premio annuo in caso di frazionamento annuale del premio;
- i primi tre premi mensili in caso di frazionamento mensile del premio.

La scelta del frazionamento effettuata al momento della sottoscrizione della Proposta dal Contraente non può essere modificata successivamente nel corso del periodo di validità del Contratto.

Il primo premio annuo, o primi tre premi mensili - in caso di frazionamento mensile del premio - vengono quietanzati direttamente sulla Proposta.

Dalla seconda annualità o dalla quarta mensilità - in caso di frazionamento mensile del premio - i versamenti devono essere effettuati alle rispettive ricorrenze.

#### PREMIO UNICO

L'importo del premio unico viene scelto dal Contraente in relazione ai propri obiettivi in termini di prestazioni assicurate. L'importo minimo del premio è pari a Euro 5.000,00.

Il pagamento del premio unico viene effettuato dal Contraente alla Società alla data di sottoscrizione della Proposta e viene quietanzato direttamente sulla Proposta stessa.

Per entrambi i Contratti a seguito del pagamento del primo premio annuo o delle prime tre rate mensili o del premio unico, la Società invia al Contraente la **Lettera Contrattuale di Conferma**, che contiene le seguenti informazioni:

- il numero di Polizza;
- il premio corrisposto;
- il premio investito alla data di decorrenza del Contratto;
- la data di decorrenza del Contratto (che coincide con la data a cui il prezzo delle units si riferisce);

- la durata pagamento premi (solo per il Contratto a premio annuo);
- relativamente a ciascun Fondo Interno Assicurativo prescelto:
  - \* il numero di units acquistate a fronte del versamento effettuato;
  - \* il prezzo (valore unitario) al quale è avvenuto l'acquisto.

Per il solo Contratto a premio annuo dalla seconda annualità o dalla quarta mensilità - in caso di frazionamento mensile del premio - per ogni versamento la Società invia una **Lettera di Incasso Rata**, che contiene le seguenti informazioni:

- il premio corrisposto;
- il premio investito;
- la data di investimento del premio (che coincide con la data a cui il prezzo delle units si riferisce);
- relativamente a ciascun Fondo Interno Assicurativo prescelto:
  - \* il numero delle units acquistate a fronte del versamento effettuato;
  - \* il prezzo (valore unitario) al quale è avvenuto l'acquisto.

#### 2.4 VERSAMENTI AGGIUNTIVI

Dopo 30 giorni dalla data di decorrenza del Contratto è possibile integrare sia il Contratto a premio annuo che il Contratto a premio unico con versamenti aggiuntivi.

Nel caso in cui decida di effettuare versamenti aggiuntivi, il Contraente deve utilizzare il Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzione Fondi.

L'importo minimo di ciascun versamento aggiuntivo è pari a Euro 600,00 per il Contratto a premio annuo e Euro 2.500,00 per il Contratto a premio unico, il pagamento dello stesso avviene al momento della sottoscrizione dell'apposito **Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzione Fondi** e viene quietanzato direttamente sul Modulo stesso.

Ciascun versamento aggiuntivo potrà confluire totalmente in uno solo dei due Fondi Interni Assicurativi, ovvero in entrambi i Fondi Interni Assicurativi, sulla base della composizione percentuale indicata dal Contraente all'atto della sottoscrizione del relativo Modulo.

A seguito del pagamento del versamento aggiuntivo la Società invia al Contraente una **Lettera di Conferma Versamento Aggiuntivo**, con la quale si danno le seguenti informazioni:

- il versamento aggiuntivo corrisposto;
- il versamento aggiuntivo investito;
- la data di investimento del versamento aggiuntivo (che coincide con la data a cui il prezzo si riferisce);
- relativamente a ciascun Fondo Interno Assicurativo prescelto:
  - \* il numero delle units acquistate a fronte del versamento effettuato;
  - \* il prezzo (valore unitario) al quale è avvenuto l'acquisto.

#### 2.5 CONVERSIONE DEI PREMI IN UNITS

Il Contraente decide, in base alle Condizioni di Assicurazione relative al Contratto sottoscritto e nei limiti previsti dal Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi, di destinare i versamenti in units di uno o entrambi i Fondi Interni Assicurativi scelti tra i due proposti per il presente Contratto.

Ai fini della determinazione del numero di units, si procede come segue:

1. il primo premio annuo o i primi tre premi mensili o il premio unico, vengono:
  - diminuiti della spesa fissa e del caricamento di gestione applicati dalla Società di cui al successivo punto 4.1 "COSTI GRAVANTI SUL CONTRATTO";
  - ripartiti tra i Fondi Interni Assicurativi scelti dal Contraente (secondo le indicazioni riportate in Proposta);
  - divisi per il valore unitario delle units - dei Fondi Interni Assicurativi prescelti dal Contraente - del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento del primo versamento da parte della Società;
2. i successivi premi – dalla seconda annualità o dalla quarta mensilità – (solo per il Contratto a premio annuo), vengono:
  - diminuiti del caricamento di gestione applicato dalla Società di cui al successivo punto 4.1 "COSTI GRAVANTI SUL CONTRATTO";

- ripartiti tra i Fondi Interni Assicurativi scelti dal Contraente (secondo le indicazioni riportate in Proposta);
- divisi per il valore unitario delle units - dei Fondi Interni Assicurativi prescelti dal Contraente - del giorno di incasso degli stessi. In caso di chiusura della Borsa il giorno dell'incasso del premio, il prezzo delle units viene stabilito il primo giorno di Borsa aperta successivo al giorno di incasso.

3. gli eventuali versamenti aggiuntivi vengono:

- diminuiti del caricamento di gestione applicato dalla Società di cui al successivo punto 4.1 "COSTI GRAVANTI SUL CONTRATTO";
- ripartiti tra i Fondi Interni Assicurativi scelti dal Contraente (secondo le indicazioni riportate nell'apposito modulo);
- divisi per il valore unitario delle units dei Fondi Interni Assicurativi prescelti dal Contraente, del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento da parte della Società dell'apposito Modulo accompagnato dal relativo versamento.

**2.6 MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEI PREMI E DEI VERSAMENTI AGGIUNTIVI**

Il versamento del primo premio annuo o dei primi tre premi mensili o del premio unico ed i versamenti aggiuntivi possono essere effettuati scegliendo tra le seguenti modalità di pagamento:

- assegno circolare/bancario;
- bonifico bancario a favore della Società;
- contanti (fino all'importo massimo pari a Euro 1.549,37).

Per il Contratto a premio annuo i successivi versamenti - dalla seconda annualità o dalla quarta mensilità - possono solo essere effettuati mediante procedura di addebito sul conto corrente del Contraente (procedure RID).

Ai fini dell'attestazione dell'avvenuto pagamento, fa fede la documentazione contabile del competente Istituto di Credito.

Ai fini di non ostacolare la prosecuzione del rapporto, in caso di estinzione del conto corrente bancario del Contraente con la Banca, la Società

provvederà ad indicare al Contraente possibili diverse modalità di pagamento del premio, quali ad esempio assegno circolare/bancario non trasferibile emesso all'ordine della Società, bonifico bancario.

**2.7 PREMIO RELATIVO ALLA GARANZIA MORTE**

Mensilmente dal Conto Units viene detratto da parte della Società il controvalore, convertito in numero di units, del premio relativo alla Maggiorazione per la Garanzia Morte.

Sia per il Contratto a premio annuo che per il Contratto a premio unico, tale premio è pari al prodotto:

- dei coefficienti indicati nella Tabella dell'Allegato A delle Norme Contrattuali, determinati in base all'età raggiunta dall'Assicurato alla ricorrenza annuale,
- per la maggiorazione per la Garanzia Morte calcolata secondo quanto definito ai punti b) del punto 1.1 "PRESTAZIONI E MODALITÀ DI CALCOLO" che precede.

Tale importo, convertito in numero di units in base al valore unitario raggiunto alla ricorrenza mensile, viene detratto dal numero delle units accantonate nel Conto Units mensilmente.

La Maggiorazione per la Garanzia Morte resta in vigore fin quando la Società può detrarre mensilmente dal Conto Units il premio corrispondente e decade automaticamente nel caso in cui ciò non sia più possibile.

Solo per il Contratto a premio annuo la Maggiorazione per la Garanzia Morte decade anche nel caso in cui il Contratto sia stato ridotto; in questo caso la Società non tratterà più dal Conto Units il premio per la Garanzia Morte.

**3. OPZIONE DI RENDITA VITALIZIA**

Su richiesta del Contraente, al termine della durata pagamento premi per il Contratto a premio annuo o trascorsi almeno cinque anni per il Contratto a premio unico, il valore di riscatto totale può essere convertito, in una delle seguenti forme:

- a) una rendita annua vitalizia rivalutabile, da corrispondere vita natural durante dell'Assicurato;

*oppure*

- b) una rendita annua vitalizia rivalutabile, di minore importo, pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente pagabile vita natural durante dell'Assicurato.

La conversione del capitale in rendita viene concessa a condizione che:

- l'importo della rendita non sia inferiore a 3.000,00 Euro annui;
- l'Assicurato all'epoca della conversione non superi gli 85 anni di età.

Le condizioni contrattuali, i coefficienti per la determinazione della rendita annua vitalizia rivalutabile di opzione e le modalità per la sua rivalutazione annuale sono quelli che risulteranno in vigore all'epoca della conversione del valore di riscatto totale in rendita.

## 4. COSTI

### 4.1 COSTI GRAVANTI SUL CONTRATTO

Le spese relative al presente Contratto, sono da applicarsi sull'importo dei premi annui o mensili sul premio unico e sugli eventuali versamenti aggiuntivi e sono così suddivise:

#### CONTRATTO A PREMIO ANNUO

Spesa fissa:

l'importo annuo complessivo è pari a:

- 25,00 Euro in caso di frazionamento annuale;
- 30,00 Euro in caso di frazionamento mensile.

La spesa fissa è trattenuta dal Conto Units con frequenza annuale:

- alla decorrenza del Contratto la spesa fissa annuale viene sottratta dal primo premio versato;
- ad ogni ricorrenza annuale la spesa fissa annuale, convertita in numero di units in base al valore unitario delle stesse alla data di ricorrenza annuale, viene detratta dal Conto Units del Contraente.

Caricamento di gestione:

pari al 20%, dell'importo di ciascun versamento per il primo anno ed all'8% per gli anni successivi. Il caricamento di gestione viene applicato all'importo del premio annuo o del premio mensile. Per gli eventuali versamenti aggiuntivi il caricamento di gestione è pari all'8%.

## CONTRATTO A PREMIO UNICO

### PREMIO UNICO

Spesa fissa: l'importo è pari a Euro 20,00;

Caricamento di gestione:

le units vengono acquistate al netto di un caricamento di gestione espresso in percentuale che, come indicato nella tabella che segue, decresce all'aumentare dell'importo del premio unico corrisposto. Tale caricamento di gestione viene applicato al premio unico al netto della spesa fissa:

Premio Unico	Caricamento
DA EURO 5.000 A EURO 16.000	4.00%
DA EURO 16.001 A EURO 26.000	3.00%
DA EURO 26.001 A EURO 52.000	2.00%
DA EURO 52.001 ED OLTRE	1.00%

### VERSAMENTI AGGIUNTIVI

Le units vengono acquistate al netto del caricamento di gestione espresso in percentuale, già applicato all'importo del premio unico.

### SPESA DI RECESSO

Nel caso in cui il Contraente receda dal Contratto, la Società rimborserà al Contraente l'importo calcolato come indicato al successivo punto 9. "DIRITTO DI RECESSO" al netto di una spesa fissa pari a 50,00 Euro, trattenuta dalla Società a titolo di spesa di emissione del Contratto.

### COSTO IN CASO DI SOSTITUZIONE DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

In caso di sostituzione del Fondo Interno Assicurativo precedentemente scelto con uno dei due Fondi Interni Assicurativi tra quelli gestiti dalla Società in relazione al presente Contratto, è previsto un costo fisso pari a Euro 25,00 per ogni sostituzione successiva alla prima.

### 4.2 SPESE GRAVANTI SUI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Le spese a carico dei Fondi Interni Assicurativi, trattenute giornalmente dalla Società sono rappresentate da:

- a) Commissione di gestione applicata dalla Società: viene trattenuta giornalmente ed incide sulla valorizzazione delle units di ciascun Fondo Interno Assicurativo stesso; è applicata sul patrimonio complessivo di ciascun Fondo Interno Assicurativo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico dei Fondi dei punti che seguono, ed è pari allo 0,50% su base annua;
- b) gli oneri di intermediazione e le spese di negoziazione, amministrazione e custodia delle attività;
- c) le spese di pubblicazione del valore unitario delle units;
- d) i compensi dovuti alla Società di Revisione di cui all'Art. 9 "REVISIONE CONTABILE" del Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi;
- e) ogni altro onere, anche fiscale, posto a carico dei Fondi;
- f) commissioni di gestione applicate dalla SGR: su ciascun Fondo Interno Assicurativo gravano indirettamente le spese di gestione e gli oneri propri degli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio (OICR) in cui sono investite le relative disponibilità.

La percentuale massima delle commissioni prelevate da parte della Società di Gestione (SGR) è pari a 1,45%.

Qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente, previa comunicazione al Contraente, la Società potrà rivedere il costo massimo sopra previsto e in questo caso al Contraente è concesso il diritto di riscatto totale senza penalità.

Si precisa che attualmente la commissione massima - su base annua - applicata dalla Società di Gestione (SGR) non è superiore a:

- a 0,50% per gli OICR appartenenti al comparto Monetario ed al comparto Obbligazionario /Bilanciato;
- a 1,25% per gli OICR appartenenti al comparto Azionario.

Si precisa altresì che su ciascun OICR possono gravare una serie di oneri ulteriori che riducono il valore unitario delle relative units quali, ad esempio, le spese di pubblicazione del valore della quota, gli oneri di intermediazione per la compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, i costi di Banca Depositaria e di transfer agent.

## 5. DURATA E LIMITI DI ETÀ

### 5.1 DURATA

Per durata del contratto, si intende l'arco di tempo durante il quale sono operanti le prestazioni assicurate. Sia il Contratto a premio annuo che il Contratto a premio unico restano in vigore per tutta la vita dell'Assicurato e si estinguono solo nei seguenti casi:

- decesso dell'Assicurato;
- richiesta di riscatto totale;
- esaurimento unit da Conto Units.

In ogni caso, trascorso un anno dalla data di decorrenza per il Contratto a premio annuo e già nel corso del primo anno per il Contratto a premio unico, il Contraente ha la facoltà di chiedere la risoluzione anticipata del Contratto e la liquidazione del valore di riscatto (nei termini e secondo le modalità indicate al successivo punto 6.1 "RISCATTO").

Solo per il Contratto a premio annuo nella Proposta è indicata inoltre la durata pagamento premi che il Contraente sceglie sulla base delle sue decisioni di investimento. Tale durata non può, comunque, essere inferiore a 10 anni.

### 5.2 LIMITI DI ETÀ

Al momento della stipulazione del Contratto l'età minima dell'Assicurato è stabilita in 18 anni mentre non è prevista l'età massima.

## 6. RISCATTO E PRESTITI

### 6.1 RISCATTO

Il Contratto prevede la facoltà, da parte del Contraente, di riscuotere interamente o parzialmente, il valore di riscatto maturato:

- per il Contratto a premio annuo, a condizione che siano trascorsi almeno dodici mesi dalla data di decorrenza del Contratto e sia stata interamente corrisposta la prima annualità di premio;
- per il Contratto a premio unico, già nel corso dei primi dodici mesi di vita del Contratto.

In caso di riscatto totale si ha l'estinzione anticipata del Contratto; mentre in caso di liquidazio-

ne del valore di riscatto parziale il Contratto rimane in vigore per la quota residua di capitale. Per esercitare la sua scelta il Contraente deve compilare il Modulo di richiesta di liquidazione o inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla Società nella quale indica la sua decisione di riscattare totalmente o in parte il Contratto.

La Società corrisponde al Contraente il valore di riscatto - parziale o totale - al netto delle imposte previste per Legge.

In ogni caso, il Contraente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto alla Società la quale si impegna a fornire tale informazione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

#### RISCATTO TOTALE

Il valore di riscatto viene così determinato:

- il controvalore delle units da riscattare viene calcolato moltiplicando il numero di units per il valore unitario delle stesse del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte della Società;
- l'importo così ottenuto viene ridotto in base alle penalità di riscatto indicate nella tabella sotto riportata, distinte per tipo di contratto:

Anni interamente trascorsi dalla data di decorrenza	Penalità di riscatto	
	Contratto a premio annuo	Contratto a premio unico
entro il 1° anno	non previsto	2,50%
nel corso del 2° anno	35%	2,00%
nel corso del 3° anno	25%	1,50%
nel corso del 4° anno	10%	0,50%
nel corso del 5° anno	5%	nessuna penalità
dal 6° anno in poi	nessuna penalità	nessuna penalità

#### RISCATTO PARZIALE

La modalità di calcolo in caso di riscatto parziale è la medesima del riscatto totale.

Per il Contratto a Premio Annuo vengono applicate al controvalore delle units che si intendono riscattare, le stesse penalità previste per il riscatto totale.

Per il Contratto a Premio Unico le penalità sopra indicate verranno moltiplicate per il controvalore delle units che si intende riscattare ed il suo valore non deve risultare inferiore a Euro 25,00.

Per entrambi i Contratti il riscatto parziale può essere comunque richiesto a condizione che:

- tale valore, al lordo della tassazione prevista, sia non inferiore a Euro 2.500,00;
- il controvalore delle units residuo dopo il riscatto parziale sia almeno pari a Euro 2.500,00.

**Per qualsiasi informazione relativa al calcolo del valore di riscatto, il Contraente può rivolgersi direttamente alla Commercial Union Vita S.p.A., al numero telefonico 02/27.75.378.**

**È necessario tener presente che l'interruzione volontaria del Contratto potrebbe comportare una diminuzione dei risultati economici ed il non pieno recupero da parte del Contraente della somma dei versamenti effettuati.**

**Il valore del riscatto potrebbe risultare inferiore alla somma dei versamenti effettuati (premi annui/premio unico ed eventuali versamenti aggiuntivi), sia per effetto, nel corso della durata contrattuale del deprezzamento del valore unitario delle units, sia per l'applicazione dei costi indicati al precedente punto 4 "COSTI" sia per le penalità di riscatto.**

**Non esiste inoltre alcun valore minimo garantito dalla Società per il valore di riscatto.**

## 6.2 PRESTITI

Per entrambi i Contratti non è prevista l'erogazione di prestiti.

## 7. SOSPENSIONE, RIATTIVAZIONE E RIDUZIONE (SOLO PER IL CONTRATTO A PREMIO ANNUO)

### 7.1 SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEI PREMI

Il Contraente può decidere di sospendere il pagamento dei premi. In questo caso:

- se il Contraente decide di sospendere il pagamento dei premi nei primi 12 mesi dalla stipulazione del Contratto e non versa tutte le rate di premio arretrate nei successivi 6 mesi dalla data di sospensione:
  - \* i premi già corrisposti restano acquisiti dalla Società;
  - \* il Contratto si intende annullato;
  - \* nulla è dovuto al Contraente stesso o ad eventuali Beneficiari;
- se il Contraente - pagato interamente il primo premio annuo ovvero i primi 12 premi mensili e trascorsi 12 mesi dalla data di decorrenza del Contratto – decide di sospendere il pagamento dei premi, ha la facoltà di:
  - \* riprendere il pagamento dei premi;
  - \* ridurre il Contratto;
  - \* riscattare il Contratto.

## 7.2 RIPRESA PAGAMENTO PREMI: RIATTIVAZIONE

Il Contraente può decidere di riprendere il pagamento dei premi:

- se il Contratto è stato sospeso nei primi 12 mesi dalla stipulazione, lo stesso deve essere riattivato entro 6 mesi dalla scadenza del primo premio annuo o premio mensile non pagato con la corresponsione di tutti i premi arretrati, in caso contrario il Contratto si intende annullato;
- se il Contratto è stato sospeso dopo aver pagato interamente il primo premio annuo (ovvero i primi 12 premi mensili) e trascorsi 12 mesi dalla data di decorrenza, lo stesso deve essere riattivato entro 12 mesi dalla scadenza del primo premio annuo o premio mensile non pagato in caso contrario il Contratto viene ridotto e non è più possibile la ripresa del pagamento dei premi.

## 7.3 RIDUZIONE

Il Contraente può decidere di non corrispondere ulteriori premi e richiedere che il Contratto resti in vigore, libero da ulteriori premi, per il capitale ridotto.

Il Contratto viene ridotto qualora sia stato pagato il primo premio annuo ovvero i primi 12 premi mensili e siano trascorsi interamente dodici mesi dalla scadenza del primo premio annuo o premio mensile non pagato.

Il capitale ridotto è pari al controvalore delle units calcolato moltiplicando il numero di units per il valore unitario delle stesse del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento da parte della Società della richiesta di riduzione.

L'importo così ottenuto viene ridotto in base alle penalità di riduzione indicate nella seguente tabella:

Anni interamente trascorsi dalla data di decorrenza	Penalità di riduzione
entro il 1° anno	35%
nel corso del 2° anno	25%
nel corso del 3° anno	10%
nel corso del 4° anno	5%
dal 5° anno in poi	nessuna penalità

Resta inteso che, nel corso della durata contrattuale, il numero delle units possedute alla data del calcolo del valore di riduzione può successivamente diminuire in caso di riscatto parziale.

Dopo che il Contratto è stato ridotto:

- non è più possibile riprendere il pagamento dei premi;
- il valore di riscatto, in caso di successiva richiesta, coincide con il controvalore delle units - stabilito come sopra precisato - possedute a quel momento, al netto delle eventuali penalità di riscatto;
- non è più possibile effettuare la sostituzione dei Fondi Interni Assicurativi;
- non è più possibile effettuare versamenti aggiuntivi.

Se il Contratto viene ridotto la Garanzia Morte decade e, la Società non trattiene dal Conto Units il premio relativo alla Garanzia Morte.

Ai Beneficiari designati, in caso di decesso dell'Assicurato, la Società corrisponde il solo controvalore delle units possedute a quella data.

**Il controvalore delle units del contratto che è stato ridotto potrebbe risultare inferiore alla somma dei versamenti effettuati, sia per effetto, nel corso della durata contrattuale, del deprezzamento del valore unitario delle units, sia per l'applicazione dei Costi indicati al precedente punto 4 "COSTI".**

**Non esiste alcun valore minimo garantito dalla Società per il valore di riduzione.**

## 8. DECESSO DEL CONTRAENTE (solo se il Contraente è persona fisica diverso dall'Assicurato)

In caso di decesso del Contraente - fatta salva l'avvenuta designazione del subentrante, da parte del Contraente stesso nella Proposta o nei modi previsti dalla Legge – uno fra gli aventi diritto, con annessa rinuncia degli altri, subentra nella contraenza, negli stessi diritti-obblighi del Contraente deceduto, con piena facoltà di disporre del contratto medesimo, in particolare ove ne ricorrano i presupposti, di esercitare il diritto di riscatto secondo quanto previsto al precedente punto 6.1 “RISCATTO”, oppure proseguire nel contratto stesso fino alla sua naturale scadenza. Avrà facoltà, altresì, di variare il nominativo dei Beneficiari originari.

Nel caso in cui il Contraente subentrante voglia esercitare il diritto di riscatto dovrà fornire i documenti indicati all'Art. 26 “LIQUIDAZIONI” delle Condizioni di Assicurazione, all'importo liquidato verranno applicate le penalità previste per il riscatto.

## 9. DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso entro trenta giorni dalla data di conclusione del Contratto come disciplinato dal punto 2.1 “CONCLUSIONE DEL CONTRATTO”.

Il Contraente per esercitare il diritto di recesso deve inviare alla Società una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno – contenente gli elementi identificativi della Proposta – al seguente indirizzo:

*Commercial Union Vita S.p.A.  
Viale Abruzzi 94  
20131 Milano*

e/o rivolgersi direttamente al Soggetto Incaricato.

La Società, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di recesso, rimborserà:

- qualora la richiesta di recesso pervenga alla Società antecedentemente alla data di decorrenza del contratto il premio versato;
- qualora la richiesta di recesso pervenga alla Società dal giorno della data di decorrenza del contratto il premio versato maggiorato o diminuito della differenza fra il valore uni-

tario delle units del secondo giorno di Borsa aperto successivo al ricevimento, da parte della Società, della comunicazione di recesso ed il valore unitario delle stesse alla data di decorrenza, moltiplicato per il numero delle units acquisite alla data di decorrenza del Contratto, al netto della spesa di emissione del Contratto, dovuta alla Società pari a 50,00 Euro.

## 10. SOSTITUZIONE DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Trascorsi dodici mesi dalla data di decorrenza del Contratto, il Contraente ha la facoltà di chiedere alla Società, utilizzando il **Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzione Fondi**, il trasferimento del controvalore totale o parziale delle units fino a quel momento accumulate da uno dei due Fondi Interni Assicurativi inizialmente scelti, all'altro Fondo Interno Assicurativo, tra i due previsti dal presente Contratto.

Il costo relativo a tale operazione è il seguente:

- la prima sostituzione è gratuita;
- ogni sostituzione successiva ha un costo fisso pari a Euro 25,00, come indicato al precedente punto 4 “COSTI”.

La procedura adottata per effettuare il trasferimento parziale o totale del numero delle units dal Fondo Interno Assicurativo, precedentemente scelto, all'altro Fondo Interno Assicurativo è la seguente:

- viene determinato il controvalore del numero delle units possedute nel Fondo Interno Assicurativo precedentemente scelto, calcolato come prodotto del numero delle units per il valore unitario delle stesse del secondo giorno di Borsa aperta successivo a quello di ricevimento, da parte della Società, del Modulo per Versamento Aggiuntivo e/o Sostituzione Fondo;
- da tale controvalore viene detratto il costo fisso di Euro 25,00 - spesa sempre prevista per le sostituzioni successive alla prima -;
- il controvalore così ottenuto viene diviso per il valore unitario delle units, del nuovo Fondo Interno Assicurativo, del secondo giorno di Borsa aperta successivo a quello di ricevimento, da parte della Società, del

Modulo per Versamento Aggiuntivo e/o Sostituzione Fondo.

La Società invia una **Lettera di Conferma Sostituzione Fondo** che informa dell'avvenuta sostituzione del Fondo Interno Assicurativo ed indica per il vecchio ed il nuovo Fondo:

- il numero di units vendute ed acquistate;
- il prezzo e la data al quale è avvenuto il trasferimento;
- il controvalore delle units alla data della sostituzione.

Relativamente al solo Contratto a premio annuo tutti i versamenti futuri, convertiti in units, continueranno a confluire nei Fondi in base alla composizione percentuale dei Fondi Interni Assicurativi stabilita prima della data della sostituzione.

Come descritto nel paragrafo successivo qualora il Contraente volesse anche modificare la destinazione dei futuri versamenti dovrà compilare la sezione relativa all'Assegnazione dei Futuri Versamenti del Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzione Fondi.

#### ASSEGNAZIONE DEI FUTURI VERSAMENTI (SOLO IL CONTRATTO A PREMIO ANNUO)

Il Contraente ha la facoltà di richiedere alla Società di modificare la composizione percentuale di attribuzione ai due Fondi Interni Assicurativi scelta in precedenza dal Contraente stesso, con riferimento ai soli versamenti futuri. La richiesta alla Società relativa ai futuri versamenti deve essere effettuata compilando la sezione relativa all'Assegnazione dei Futuri Versamenti del **Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzione Fondi**, almeno sessanta giorni prima della ricorrenza anniversaria.

Nei Fondi Interni Assicurativi inizialmente scelti restano investite le units acquisite sulla base della precedente composizione percentuale dei Fondi Interni Assicurativi.

## **11. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALLA SOCIETÀ PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI**

### **11.1 PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ'**

La Società provvede alla liquidazione dell'importo dovuto - verificata la sussistenza dell'ob-

bligo di pagamento - entro trenta giorni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione indicata allo specifico Art. 26 "LIQUIDAZIONI" delle Condizioni di Assicurazione.

### **11.2 PRESCRIZIONE**

Ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti da qualsiasi contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato l'evento su cui i diritti stessi si fondano, fatte salve specifiche disposizioni di Legge.

## **12. REGIME FISCALE**

### **12.1 IMPOSTA SUI PREMI**

I premi versati per le assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta.

### **12.2 DETRAIBILITÀ FISCALE DEI PREMI**

Sui premi versati per le assicurazioni sulla vita di "PURO RISCHIO", intendendosi per tali le assicurazioni aventi ad oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente (in misura non inferiore al 5%) o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, sulla componente del premio relativo alla sola copertura caso morte fino ad un massimo di Euro 1.291,14, viene riconosciuta annualmente al Contraente una detrazione d'imposta ai fini IRPEF nella misura del 19% dei premi stessi.

Qualora soltanto una componente del premio versato per l'assicurazione risulti destinata alla copertura dei rischi sopra indicati, il diritto alla detrazione d'imposta spetta esclusivamente con riferimento a tale componente, che viene appositamente indicata dalla Società.

Per poter beneficiare della detrazione è necessario che l'Assicurato - se persona diversa dal Contraente - risulti fiscalmente a carico di quest'ultimo.

Ai fini della detrazione d'imposta devono essere considerati, oltre ai premi versati per le assicurazioni sopra indicate, anche eventuali premi versati dal Contraente a fronte di assicurazioni sulla vita o assicurazioni infortuni stipulate anteriormente al 1° gennaio 2001 (che conservano il diritto alla detrazione d'imposta), fermo restando il sopraindicato limite massimo di Euro 1.291,14.

Sui premi versati per le assicurazioni sulla vita "AVENTI PREVALENTE CONTENUTO FINANZIARIO", intendendosi per tali le assicurazioni che prevedono l'investimento dei premi finalizzato alla tutela del risparmio, non è prevista alcuna forma di detrazione fiscale.

### **12.3 TASSAZIONE DELLE SOMME ASSICURATE**

Come da disposizioni alla data di redazione della presente Nota Informativa, le somme liquidate in caso di decesso, di invalidità permanente, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana dell'Assicurato, non sono soggette ad alcuna imposizione fiscale, sia nel caso in cui vengano corrisposte in forma di capitale sia nel caso in cui vengano corrisposte in forma di rendita ai sensi dell'Art. 6 comma 2 del D. P. R. 917 del 22/12/1986.

Le somme liquidate in caso di decesso dell'Assicurato sono inoltre esenti dall'imposta sulle successioni.

Negli altri casi, è necessario fare le seguenti distinzioni:

- il rendimento finanziario maturato:
  - a) se corrisposto in forma di capitale, in base al D. Lgs. n. 47 del 18/2/2000, è soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall'Art. 7 del D. L. nr. 461 del 21/11/1997 (attualmente 12,50%). L'imposta è applicata sulla differenza fra il capitale da corrispondere e l'ammontare dei premi pagati, applicando a tale importo un equalizzatore, vale a dire un elemento di rettifica, finalizzato a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se tale reddito avesse subito la tassazione annuale per maturazione, calcolato tenendo conto del tempo intercorso, delle eventuali variazioni dell'aliquota dell'imposta sostitutiva, dei tassi di rendimento dei titoli di Stato, nonché della data di pagamento della stessa. In base alla normativa vigente gli elementi di rettifica saranno stabiliti da apposito decreto del Ministro delle Finanze;
  - b) se corrisposto in forma di rendita, all'atto della conversione del valore del capitale a scadenza è soggetto ad imposta sostitutiva

delle imposte sui redditi di cui al punto a). Successivamente, durante il periodo di erogazione della rendita, i rendimenti sono assoggettati annualmente ad una imposta del 12,50% ai sensi del D. Lgs. n. 47 del 18/02/2000.

### **12.4 NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTRABILITÀ**

Ai sensi dell'Art.1923 del Codice Civile le somme dovute in dipendenza del Contratto non sono né pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di Legge.

### **12.5 DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO**

Ai sensi dell'Art.1920 del Codice Civile il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'Assicurazione.

Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

## **13. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO**

In base all'art. 108 del D. Leg. 174/1995 al Contratto si applica la legge italiana.

## **14. REGOLE RELATIVE ALL'ESAME DEI RECLAMI DEI CONTRAENTI, DEGLI ASSICURATI O DEI BENEFICIARI IN MERITO AL CONTRATTO ED ORGANO COMPETENTE AD ESAMINARLI**

### **14.1 REGOLE RELATIVE ALL'ESAME DEI RECLAMI**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società:

COMMERCIAL UNION VITA S.P.A.

SERVIZIO RECLAMI

VIALE ABRUZZI 94

20131 MILANO

TELEFAX 02 2775 245

RECLAMI\_VITA@AVIVAITALIA.IT

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio

Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.

In relazione alle controversie inerenti l'entità delle somme da corrispondere o l'interpretazione del contratto si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

## 14.2 CONTROLLO E DISCIPLINA DEL CONTRATTO

L'ISVAP esercita istituzionalmente la vigilanza sulla gestione tecnica del Ramo III "Assicurazioni sulla durata della vita umana connessa ai Fondi di Investimento", quindi anche sulla costituzione e il regolare accantonamento delle Riserve Matematiche, cioè degli investimenti effettuati dalla Società per soddisfare, in qualsiasi momento, le obbligazioni contratte nei confronti degli aventi diritto.

L'ISVAP, con sede a Roma in via del Quirinale, 21 - 00187 è comunque l'organo preposto ad esaminare eventuali reclami.

## 15. LINGUA IN CUI È REDATTO IL CONTRATTO

Il Contratto viene redatto in lingua italiana. Le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione, in tal caso spetta alla Società proporre quella da utilizzare.

## 16. INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO

### 16.1 PUBBLICAZIONE DEL VALORE DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Il valore unitario delle units di ciascun Fondo Interno Assicurativo CU GIADA e CU DIAMANTE viene determinato giornalmente dalla Società, ai sensi del rispettivo Regolamento, e pubblicato sul quotidiano "IL SOLE 24 ORE" ovvero su altro quotidiano a diffusione nazionale. La Società si riserva, previo avviso al Contraente, di modificare il giornale su cui è pubblicato il valore unitario delle units dei Fondi Interni Assicurativi.

## 16.2 COMUNICAZIONI AL CONTRAENTE

Ad ogni ricorrenza annuale del Contratto, viene inviata al Contraente una **Lettera di Informazione**, nella quale sono indicati:

- il numero delle units assegnate e il relativo controvalore all'inizio del periodo di riferimento;
- il dettaglio dei premi versati e di quelli investiti nel periodo di riferimento e il relativo numero e controvalore delle units assegnate;
- il numero di units trattenute per la garanzia morte;
- il numero delle units assegnate e il relativo controvalore alla fine del periodo di riferimento.

Per periodo di riferimento si intende l'ultima annualità antecedente l'invio della Lettera di Informazione.

La Società si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente qualunque variazione della sua denominazione sociale, forma giuridica e indirizzo.

Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni nelle informazioni di cui alla precedente PARTE C "INFORMAZIONI SUL CONTRATTO", a seguito di modifiche nella normativa applicabile al Contratto, la Società si impegna a fornire tempestivamente al Contraente ogni necessaria precisazione.

La Società, infine, si impegna a comunicare, su richiesta del Contraente, l'ultimo rendiconto della gestione di ciascun Fondo Interno Assicurativo.

## 17. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

In questa sede si rende noto che il Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi, ai quali è collegato il Contratto, consegnato al Contraente unitamente alla presente e alle Condizioni Contrattuali, può subire modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di

---

mutati criteri gestionali, con l'esclusione di quelli meno favorevoli per il Contraente. Tali modifiche saranno tempestivamente comunicate ai Contraenti.

**La presente Nota Informativa è stata redatta**

---

**tenendo conto di quanto disposto nell'articolo 109 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995 nr. 174 e nelle Circolari ISVAP nr. 249 del 19 giugno 1995, nr. 403/D del 16 marzo 2000, nr. 474/D del 21 febbraio 2002 e nr. 518/D del 21 novembre 2003.**

# NORME CONTRATTUALI

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE POLIZZA EUROPEA A PREMIO ANNUO COSTANTE ED A PREMIO UNICO

### ART. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Con il presente Contratto, nei termini di cui alle Condizioni di Assicurazione, la Commercial Union Vita S.p.A. - di seguito definita Società - contro il versamento di premi annui costanti o di premi mensili costanti o di un premio unico, si impegna:

- a corrispondere ai Beneficiari designati, in caso di morte dell'Assicurato durante il periodo di validità del Contratto, il Capitale Caso Morte come definito all'Art. 2 "PRESTAZIONI DEL CONTRATTO";
- ad investire i versamenti effettuati dal Contraente - al netto delle spese - in units di uno o entrambi i Fondi Interni Assicurativi prescelti dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta.

### ART. 2 PRESTAZIONI DEL CONTRATTO

#### CONTRATTO A PREMIO ANNUO

Il presente Contratto, prevede che in caso di decesso dell'Assicurato - in qualsiasi epoca esso avvenga, qualunque ne sia la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato stesso e con i limiti indicati all'Art. 3 "LIMITAZIONI DELLA MAGGIORAZIONE PER LA GARANZIA MORTE" - la Società corrisponda, ai Beneficiari designati, il Capitale Caso Morte ottenuto come somma dei seguenti due importi:

- a) controvalore delle units calcolato moltiplicando il numero di units per il valore unitario delle stesse del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso da parte della Società. La richiesta di liquidazione deve essere corredata da tutta la documentazione necessaria - come indicato all'Art. 26 "LIQUIDAZIONI" che segue;
- b) l'importo relativo alla maggiorazione per la Garanzia Morte - Capitale Caso Morte Aggiunti-

vo - ottenuto moltiplicando il premio annuo costante, ovvero 12 volte il premio mensile - in caso di frazionamento mensile del premio - per i moltiplicatori indicati nella tabella che segue che variano in funzione dell'età dell'Assicurato alla data del decesso:

Età dell'Assicurato alla data del decesso	Moltiplicatori del Premio Annuo	Maggiorazione per la Garanzia Morte
fino a 40 anni	5,00	premio annuo * 5,00
da 41 anni a 60 anni	3,00	premio annuo * 3,00
da 61 anni a 74 anni	0,50	premio annuo * 0,50
da 75 anni ed oltre	0,05	premio annuo * 0,05

Il Capitale Caso Morte Aggiuntivo non potrà comunque superare l'importo di Euro 100.000,00. In caso di riduzione del Contratto, come indicato al successivo Art. 22 "RIDUZIONE", la Società non trattiene dal Conto Units il premio relativo alla Garanzia Morte di seguito definito e, in caso di decesso dell'Assicurato, corrisponde ai Beneficiari designati il solo controvalore delle units possedute alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso, calcolato come indicato al punto a).

#### CONTRATTO A PREMIO UNICO

Il presente Contratto prevede che, in caso di decesso dell'Assicurato - in qualsiasi epoca esso avvenga, qualunque ne sia la causa, senza limiti territoriali, senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato stesso e con i limiti indicati all'Art. 3 "LIMITAZIONI DELLA MAGGIORAZIONE PER LA GARANZIA MORTE" - la Società corrisponda, ai Beneficiari designati, il Capitale Caso Morte ottenuto come somma dei seguenti due importi:

- a) controvalore delle units calcolato moltiplicando il numero di units per il valore unitario delle stesse del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso da parte della Società. La richiesta di liquidazione deve essere corredata da tutta la documentazione necessaria come indicato all'Art. 26 "LIQUIDAZIONI" che segue;
- b) l'importo relativo alla maggiorazione per la Garanzia Morte - Capitale Caso Morte Ag-

giuntivo - pari all'1% del controvalore delle units calcolato in base a quanto stabilito nel precedente punto a).

### **ART. 3 LIMITAZIONI DELLA MAGGIORAZIONE PER LA GARANZIA MORTE**

Le Maggiorazioni per la Garanzia Morte indicate ai punti b) dell'Art. 2 "PRESTAZIONI DEL CONTRATTO" non vengono applicate qualora il decesso dell'Assicurato:

- a) avvenga entro i primi 6 mesi dalla data di decorrenza del Contratto;
- b) avvenga entro i primi 5 anni dalla data di decorrenza del Contratto e sia dovuta a sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata;
- c) sia causato da:
  - dolo del Contraente o dei Beneficiari;
  - partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
  - partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la Garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
  - incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
  - suicidio, se avviene nei primi 24 mesi dall'entrata in vigore del Contratto, o solo per il Contratto a premio annuo, trascorso questo periodo, nei primi 12 mesi dall'eventuale riattivazione del Contratto stesso;
  - stato di ubriachezza nonché uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili.

La limitazione di cui al punto a) non viene applicata qualora il decesso dell'Assicurato sia conseguenza diretta:

- di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore del Contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo

esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post - vaccinica;

- di shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore del Contratto;
- di infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore del Contratto, intendendosi per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso.

### **ART. 4 OPZIONE DI RENDITA VITALIZIA**

Su richiesta del Contraente, al termine della durata pagamento premi o in epoca successiva per il Contratto a premio annuo o trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza per il Contratto a premio unico, il valore di riscatto totale può essere convertito in una delle seguenti forme:

- a) in una rendita annua vitalizia rivalutabile, da corrispondere vita natural durante dell'Assicurato

*oppure*

- b) in una rendita annua vitalizia rivalutabile, di minore importo, pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente pagabile vita natural durante dell'Assicurato.

La conversione del capitale in rendita viene concessa a condizione che:

- l'importo della rendita non sia inferiore a 3.000,00 Euro annui;
- l'Assicurato all'epoca della conversione non superi gli 85 anni di età.

Le condizioni contrattuali, i coefficienti per la determinazione della rendita annua vitalizia rivalutabile di opzione e le modalità per la sua rivalutazione annuale sono quelli che risulteranno in vigore all'epoca della conversione del valore di riscatto totale in rendita.

### **ART. 5 OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ**

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla Proposta, dalle presenti Norme Contrattuali,

dal Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi, dalla Lettera Contrattuale di Conferma e dalle eventuali Appendici al Contratto firmate dalla Società stessa.

Per tutto quanto non espressamente qui regolato, valgono le Norme di Legge.

#### **ART. 6 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO**

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete.

Trascorsi 6 mesi dall'entrata in vigore dell'Assicurazione il Contratto non è contestabile per dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente o dell'Assicurato, salvo il caso in cui la verità sia stata alterata o taciuta per colpa grave o in mala fede.

L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

#### **ART. 7 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO**

Il Contratto si considera concluso quando il Contraente – unitamente all'Assicurato se persona diversa - ha sottoscritto la Proposta ed ha versato:

- per il Contratto a premio annuo: il primo premio annuo - o le prime tre rate di premio in caso di frazionamento mensile del premio -;
- per il Contratto a premio unico: il premio unico.

#### **ART. 8 DECORRENZA DEL CONTRATTO**

Le prestazioni di cui all'Art. 2 "PRESTAZIONI DEL CONTRATTO" decorrono dal secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, del primo versamento.

La data di decorrenza viene indicata nella Lettera Contrattuale di Conferma che viene inviata al Contraente.

#### **ART. 9 DURATA DEL CONTRATTO E DEL PAGAMENTO DEI PREMI**

Il Contratto resta in vigore per tutta la vita dell'Assicurato e si estingue nei seguenti casi:

- decesso dell'Assicurato;

- richiesta di riscatto totale;
- esaurimento delle units dal Conto Units.

Relativamente al solo Contratto a premio annuo la durata del pagamento premi è scelta dal Contraente ed è indicata in Proposta. La durata minima del pagamento premi è stabilita in 10 anni.

#### **ART. 10 PAGAMENTO DEL PREMIO RELATIVO ALLA GARANZIA MORTE**

Mensilmente dal Conto Units viene detratto da parte della Società il controvalore, convertito in numero di units, del premio relativo alla Maggiorazione per la Garanzia Morte.

Sia per il Contratto a premio annuo che per il Contratto a premio unico, tale premio è pari al prodotto:

- dei coefficienti indicati nella Tabella dell'Allegato A delle Norme Contrattuali, determinati in base all'età raggiunta dall'Assicurato alla ricorrenza annuale,
- per la maggiorazione per la Garanzia Morte calcolata secondo quanto definito ai punti b) dell'Art. 2 "PRESTAZIONI DEL CONTRATTO" che precede.

Tale importo, convertito in numero di units in base al valore unitario raggiunto alla ricorrenza mensile, viene detratto dal numero delle units accantonate nel Conto Units mensilmente.

La Maggiorazione per la Garanzia Morte resta in vigore fin quando la Società può detrarre mensilmente dal Conto Units il premio corrispondente e decade automaticamente nel caso in cui ciò non sia più possibile.

Solo per il Contratto a premio annuo la Maggiorazione per la Garanzia Morte decade anche nel caso in cui il Contratto sia stato ridotto; in questo caso la Società non tratterà più dal Conto Units il premio per la Garanzia Morte.

#### **ART. 11 PREMIO**

##### **11.1 CONTRATTO A PREMIO ANNUO**

Le prestazioni, sono garantite previo pagamento, da parte del Contraente alla Società, di un premio annuo costante.

L'importo minimo previsto per il premio annuo è pari a 1.200,00 Euro, e può essere versato in un'unica soluzione annuale o in rate mensili di 100,00 Euro ciascuna.

In caso di scelta di frazionamento mensile del premio, al momento della sottoscrizione della Proposta devono essere versate i primi tre premi mensili.

Il primo premio annuo, o i primi tre premi mensili – in caso di frazionamento mensile del premio – devono essere versati alla Società alla data di sottoscrizione della Proposta e vengono quietanzati direttamente sulla Proposta stessa.

A seguito del pagamento del primo premio annuo - o dei primi tre premi mensili in caso di frazionamento mensile del premio – la società invia al Contraente la **Lettera Contrattuale di Conferma**, le cui caratteristiche sono indicate all'Art. 14 "COMUNICAZIONI AL CONTRAENTE".

Dalla seconda annualità o dalla quarta mensilità – in caso di frazionamento mensile del premio - i versamenti devono essere effettuati alle rispettive ricorrenze. A seguito di ogni versamento la Società invia al Contraente la **Lettera di Incasso Rata**, le cui caratteristiche sono indicate all'Art. 14 "COMUNICAZIONI AL CONTRAENTE".

## **11.2 CONTRATTO A PREMIO UNICO**

Le prestazioni previste, indicate all'Art. 2 "PRESTAZIONI DEL CONTRATTO", sono garantite previo pagamento, da parte del Contraente alla Società, di un premio unico. Il pagamento del premio unico deve avvenire al momento della sottoscrizione della Proposta e viene quietanzato direttamente sulla Proposta stessa. L'importo minimo previsto è pari a Euro 5.000,00.

A seguito del pagamento del premio unico la Società invia al Contraente la **Lettera Contrattuale di Conferma**, le cui caratteristiche sono indicate all'Art. 14 "COMUNICAZIONI AL CONTRAENTE".

## **ART. 12 VERSAMENTI AGGIUNTIVI**

Sia per il Contratto a premio annuo che per il Contratto a premio unico il Contraente ha la facoltà di effettuare versamenti aggiuntivi, dopo 30 giorni dalla data di decorrenza del Contratto.

L'importo minimo di ciascun versamento aggiuntivo è pari a Euro 600,00 per il Contratto a premio annuo ed Euro 2.500,00 per il Contratto a premio unico e deve essere corrisposto dal Contraente al momento della sottoscrizione del **Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzione Fondi** e viene quietanzato direttamente sul Modulo stesso.

Ciascun versamento aggiuntivo potrà confluire totalmente in uno solo dei due Fondi Interni Assicurativi, ovvero in entrambi i Fondi Interni Assicurativi, sulla base della composizione percentuale indicata dal Contraente all'atto della sottoscrizione del relativo Modulo.

A seguito del pagamento del versamento aggiuntivo la Società invia al Contraente una **Lettera di Conferma Versamento Aggiuntivo**, le cui caratteristiche sono indicate all'Art. 14 "COMUNICAZIONI AL CONTRAENTE".

## **ART.13 PAGAMENTO DEI PREMI**

Il primo premio annuo costante ovvero la somma dei primi tre premi mensili costanti in caso di frazionamento mensile del premio o il premio unico deve essere corrisposto al momento della sottoscrizione della Proposta con le seguenti modalità di pagamento:

- assegno circolare/bancario;
- bonifico bancario a favore della Società;
- contanti (fino ad un importo massimo pari a Euro 1549,37).

Il pagamento del versamento aggiuntivo deve essere effettuato al momento della sottoscrizione del Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzione Fondi con:

- assegno circolare/bancario;
- bonifico bancario a favore della Società;
- contanti (fino all'importo massimo di Euro 1549,37).

Relativamente al solo Contratto a premio annuo tutti i successivi versamenti – dalla seconda annualità o dalla quarta mensilità – possono solo essere corrisposti, alle rispettive ricorrenze annuali o mensili e devono essere effettuati mediante procedura di addebito automatico su conto corrente del Contraente (procedura R.I.D.).

La Società, in caso di estinzione del conto corrente bancario, al fine di non ostacolare la pro-

secuzione del rapporto, provvede ad indicare al Contraente possibili diverse modalità di pagamento del premio.

#### **ART.14 COMUNICAZIONI AL CONTRAENTE**

A seguito del pagamento del primo versamento la Società invia al Contraente la **Lettera Contrattuale di Conferma** che contiene le seguenti informazioni:

- il numero di Polizza;
- il premio corrisposto;
- il premio investito alla data di decorrenza;
- la data di decorrenza del Contratto (che coincide con la data a cui il prezzo delle units si riferisce);
- la durata pagamento premi (solo per il Contratto a premio annuo);
- relativamente a ciascun Fondo Interno Assicurativo prescelto:
  - \* il numero delle units acquistate a fronte del versamento effettuato;
  - \* il prezzo (valore unitario) al quale è avvenuto l'acquisto.

A seguito del pagamento di ciascun versamento aggiuntivo la Società invia al Contraente la **Lettera di Conferma Versamento Aggiuntivo**, che contiene le seguenti informazioni:

- il versamento aggiuntivo corrisposto;
- il versamento aggiuntivo investito;
- la data di investimento del versamento aggiuntivo (che coincide con la data a cui il prezzo si riferisce);
- relativamente a ciascun Fondo Interno Assicurativo:
  - \* il numero delle units acquistate a fronte del versamento effettuato;
  - \* il prezzo (valore unitario) al quale è avvenuto l'acquisto;

Per il solo Contratto a premio annuo dalla seconda annualità o dalla quarta mensilità, in caso di frazionamento mensile del premio, per ogni versamento la Società invia al Contraente una **Lettera di Incasso Rata**, che contiene le seguenti informazioni:

- il premio corrisposto;
- il premio investito;

- la data di investimento del premio (che coincide con la data a cui il prezzo delle units si riferisce);
- relativamente a ciascun Fondo Interno Assicurativo prescelto:
  - \* il numero delle units acquistate a fronte del versamento effettuato;
  - \* il prezzo (valore unitario) al quale è avvenuto l'acquisto.

Sia per il Contratto a premio annuo che per il Contratto a premio unico ad ogni ricorrenza annuale, la Società invia al Contraente una **Lettera di Informazione**, nella quale sono indicati:

- il numero delle units assegnate e il relativo controvalore all'inizio del periodo di riferimento;
- il dettaglio dei premi versati e di quelli investiti nel periodo di riferimento e il relativo numero e controvalore delle units assegnate;
- il numero di units trattenute per la garanzia morte;
- il numero delle units assegnate e il relativo controvalore alla fine del periodo di riferimento.

Per periodo di riferimento si intende l'ultima annualità antecedente l'invio della Lettera di Informazione stessa.

#### **ART. 15 DIRITTO DI RECESSO –**

Il Contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso entro trenta giorni dalla data di conclusione del Contratto come disciplinato dall'Art. 7 "CONCLUSIONE DEL CONTRATTO".

Il Contraente per esercitare il diritto di recesso deve inviare alla Società una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno – contenente gli elementi identificativi della Proposta – al seguente indirizzo:

*Commercial Union Vita S.p.A.  
Viale Abruzzi 94  
20131 Milano*

e/o rivolgersi direttamente al Soggetto Incaricato.

La Società, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di recesso, rimborserà:

- qualora la richiesta di recesso pervenga alla Società antecedentemente alla data di decorrenza del contratto il premio versato;

- qualora la richiesta di recesso pervenga alla Società dal giorno della data di decorrenza del contratto il premio versato maggiorato o diminuito della differenza fra il valore unitario delle units del secondo giorno di Borsa aperto successivo al ricevimento, da parte della Società, della comunicazione di recesso ed il valore unitario delle stesse alla data di decorrenza, moltiplicato per il numero delle units acquisite alla data di decorrenza del Contratto, al netto della spesa di emissione del Contratto, dovuta alla Società pari a 50,00 Euro.

#### **ART. 16 DESTINAZIONE DEI VERSAMENTI**

Il Contraente, al momento della sottoscrizione della Proposta, effettua la scelta di uno o di entrambi i Fondi Interni Assicurativi ai quali viene collegata la quota dell'investimento.

I versamenti effettuati dal Contraente, al netto delle spese, sono investiti in units di ciascun Fondo Interno Assicurativo prescelto, nei termini di cui al Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi.

Le units acquisite sono iscritte nel **Conto Units** aperto dalla Società in relazione al Contratto.

Per la determinazione del controvalore delle units, vale quanto segue:

- relativamente al primo premio annuo o ai primi 3 premi mensili - in caso di frazionamento mensile - o al premio unico:  
il controvalore delle units viene stabilito al prezzo del secondo giorno di Borsa aperta successivo a quello di ricevimento, da parte della Società, del primo versamento;
- relativamente agli eventuali versamenti aggiuntivi:  
il controvalore delle units viene stabilito al prezzo del secondo giorno di Borsa aperta successivo a quello di ricevimento, da parte della Società, del Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzione Fondi, accompagnato dal relativo versamento;
- relativamente ai successivi versamenti - dalla seconda annualità o dalla quarta mensilità - (solo per il Contratto a premio annuo):  
il controvalore delle units viene stabilito al prezzo del giorno di incasso degli stessi.

#### **ART. 17 VALORE UNITARIO DELLE UNITS**

Il valore unitario delle units dei Fondi Interni Assicurativi viene determinato giornalmente dalla Società, ai sensi del Regolamento,

Il valore unitario delle units, quale risulta dal prospetto giornaliero, viene pubblicato su un principale quotidiano finanziario a diffusione nazionale, indicato nella nota informativa (punto 1.2.1 FONDI INTERNI ASSICURATIVI A CUI SONO COLLEGATE LE PRESTAZIONI).

La Società si riserva, previo avviso al Contraente, di modificare il giornale su cui è pubblicato il valore unitario delle units dei Fondi Interni Assicurativi.

Nei giorni di calendario in cui – per qualunque ragione – non fosse disponibile il valore unitario delle units dei Fondi Interni Assicurativi, la Società considererà, ai fini dell'applicazione delle presenti Norme Contrattuali, il valore unitario delle units quale risultante il primo giorno di Borsa aperta successivo.

#### **ART. 18 SOSTITUZIONE DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI**

Trascorsi dodici mesi dalla data di decorrenza del Contratto, il Contraente ha il diritto di richiedere alla Società, mediante il **Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzione Fondi**, il trasferimento di una parte o della totalità delle units fino a quel momento accumulate da uno dei due Fondi Interni Assicurativi precedentemente scelti, all'altro Fondo Interno Assicurativo tra i due gestiti dalla Società in relazione al presente Contratto.

Il controvalore delle units del Fondo Interno Assicurativo precedentemente scelto viene così trasformato in controvalore delle units del Fondo Interno Assicurativo scelto al momento della richiesta di sostituzione.

Il calcolo viene effettuato, al netto della spesa sotto indicata, in base al prezzo delle units del nuovo Fondo Interno Assicurativo, del secondo giorno di Borsa aperta successivo a quello di ricevimento, da parte della Società, del Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzione Fondi.

La nuova composizione percentuale viene indicata nel Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzione Fondi.

La sostituzione può essere richiesta - dopo il periodo sopra precisato - in qualsiasi momento ed avviene alle condizioni che seguono:

- la prima sostituzione è gratuita;
- ogni sostituzione successiva ha un costo fisso pari a Euro 25,00.

La Società invia al Contraente una **Lettera di Conferma Sostituzione Fondo** che informa dell'avvenuta sostituzione del Fondo Interno Assicurativo ed indica per il vecchio ed il nuovo Fondo Interno Assicurativo:

- il numero di units vendute ed acquistate;
- il prezzo (valore unitario) e la data al quale è avvenuto il trasferimento;
- il controvalore del numero di units alla data di sostituzione.

Relativamente al solo Contratto a premio annuo tutti i versamenti futuri, convertiti in units, continueranno a confluire nei Fondi in base alla composizione percentuale dei Fondi Interni Assicurativi stabilita prima della data della sostituzione.

Qualora il Contraente volesse anche modificare la destinazione dei futuri versamenti dovrà compilare la sezione relativa all'Assegnazione dei Futuri Versamenti del Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzione Fondi.

#### ASSEGNAZIONE DEI FUTURI VERSAMENTI (SOLO PER IL CONTRATTO A PREMIO ANNUO)

Il Contraente ha la facoltà di richiedere alla Società di modificare la composizione percentuale di attribuzione ai due Fondi Interni Assicurativi scelta in precedenza con riferimento ai soli versamenti futuri.

La richiesta di modifica relativa ai futuri versamenti deve essere effettuata alla Società compilando la sezione relativa all'Assegnazione dei Futuri Versamenti del **Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzione Fondi**, almeno sessanta giorni prima della ricorrenza anniversaria.

Nei Fondi Interni Assicurativi inizialmente scelti restano investite le units acquisite sulla base della precedente composizione percentuale dei Fondi Interni Assicurativi.

## **ART. 19 SPESE**

Le spese relative al presente Contratto, sono da applicarsi sull'importo dei premi annui o mensili sul premio unico e sugli eventuali versamenti aggiuntivi e sono così suddivise:

### 19.1 CONTRATTO A PREMIO ANNUO

Spesa fissa:

l'importo annuo complessivo è pari a:

- 25,00 Euro in caso di frazionamento annuale;
- 30,00 Euro in caso di frazionamento mensile.

La spesa fissa è trattenuta dal Conto Units con frequenza annuale:

- alla decorrenza del Contratto la spesa fissa annuale viene sottratta dal primo premio versato;
- ad ogni ricorrenza annuale la spesa fissa annuale, convertita in numero di units in base al valore unitario delle stesse alla data di ricorrenza annuale, viene detratta dal Conto Units del Contraente.

Caricamento di gestione:

Il caricamento di gestione viene applicato sui premi annui o sui premi mensili ed è pari al 20%, dell'importo di ciascun versamento per il primo anno ed all'8% per gli anni successivi. Sugli eventuali versamenti aggiuntivi viene applicato un caricamento di gestione pari all'8%.

### 19.2 CONTRATTO A PREMIO UNICO

#### **PREMIO UNICO**

Spesa fissa: l'importo è pari a Euro 20,00;

Caricamento di gestione:

le units vengono acquistate al netto di un caricamento di gestione espresso in percentuale che, come indicato nella tabella che segue, decresce all'aumentare dell'importo del premio unico corrisposto. Tale caricamento di gestione viene applicato al premio unico al netto della spesa fissa:

<b>Premio Unico</b>	<b>Caricamento</b>
DA EURO 5.000 A EURO 16.000	4.00%
DA EURO 16.001 A EURO 26.000	3.00%
DA EURO 26.001 A EURO 52.000	2.00%
DA EURO 52.001 ED OLTRE	1.00%

## VERSAMENTI AGGIUNTIVI

### Caricamento di gestione:

le units vengono acquistate al netto del caricamento di gestione espresso in percentuale, già applicato all'importo del premio unico.

## ART. 20 SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEI PREMI (SOLO PER IL CONTRATTO A PREMIO ANNUO)

Il Contraente può decidere di sospendere il pagamento dei premi. In questo caso:

- se il Contraente decide di sospendere il pagamento dei premi nei primi 12 mesi dalla stipulazione del Contratto e non versa tutte le rate di premio arretrate nei successivi 6 mesi dalla data di sospensione:
  - \* i premi già corrisposti restano acquisiti dalla Società;
  - \* il Contratto si intende annullato;
  - \* nulla è dovuto al Contraente stesso o ad eventuali Beneficiari;
- se il Contraente - pagato interamente il primo premio annuo ovvero i primi 12 premi mensili e trascorsi 12 mesi dalla data di decorrenza del Contratto - decide di sospendere il pagamento dei premi, ha la facoltà di:
  - \* riprendere il pagamento dei premi, come indicato all'Art.21 "RIATTIVAZIONE", che segue;
  - \* interrompere il pagamento dei premi, mantenendo il Contratto in vigore, libero da ulteriori premi, per la garanzia del capitale ridotto definito all'Art. 22 "RIDUZIONE", che segue;
  - \* riscattare parzialmente o totalmente il Contratto, alle condizioni indicate all'Art. 23 "RISCATTO" che segue.

## ART. 21 RIATTIVAZIONE (SOLO PER IL CONTRATTO A PREMIO ANNUO)

Il Contraente può decidere di riprendere il pagamento dei premi:

- se il Contratto è stato sospeso nei primi 12 mesi dalla stipulazione, lo stesso deve essere riattivato entro 6 mesi dalla scadenza della prima annualità o rata di premio non pagata con la corresponsione di tutti i premi arre-

trati, in caso contrario il Contratto si intende annullato;

- se il Contratto è stato sospeso dopo aver pagato interamente la prima annualità di premio e trascorsi 12 mesi dalla data di decorrenza, lo stesso deve essere riattivato entro 12 mesi dalla scadenza della prima annualità o rata di premio non pagata in caso contrario il Contratto viene ridotto e non è più possibile la ripresa del pagamento dei premi.

## ART. 22 RIDUZIONE (SOLO PER IL CONTRATTO A PREMIO ANNUO)

Pagato il primo premio annuo costante ovvero i 12 premi mensili costanti e trascorsi interamente 12 mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, il Contraente ha la facoltà di richiedere, per iscritto alla Società, la riduzione del Contratto, decidendo di non corrispondere ulteriori premi.

A seguito della riduzione il Contratto resta in vigore libero da ulteriori premi per il valore del Capitale ridotto.

Il capitale ridotto è pari al controvalore delle units calcolato moltiplicando il numero delle units per il valore unitario delle stesse del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di riduzione da parte della Società.

L'importo così ottenuto viene ridotto in base alle penalità di riduzione indicate nella seguente tabella:

Anni interamente trascorsi dalla data di decorrenza	Penalità di riduzione
entro il 1° anno	35%
nel corso del 2° anno	25%
nel corso del 3° anno	10%
nel corso del 4° anno	5%
dal 5° anno in poi	nessuna penalità

In caso di riduzione del Contratto non è più possibile:

- riattivare il Contratto;
- sostituire i Fondi Interni Assicurativi;
- effettuare i versamenti aggiuntivi.

Dal momento della riduzione del Contratto la

Società non trattiene più dal Conto Units il premio mensile relativo alla Garanzia Morte; in caso di decesso dell'Assicurato, viene corrisposta ai Beneficiari designati il solo controvalore delle units possedute alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione.

### ART. 23 RISCATTO

Il Contratto prevede la facoltà, da parte del Contraente, di riscuotere interamente o parzialmente, il valore di riscatto maturato:

- per il Contratto a premio annuo, a condizione che siano trascorsi almeno dodici mesi dalla data di decorrenza del Contratto e che sia stata pagata interamente la prima annualità di premio;
- per il Contratto a premio unico, già nel corso dei primi dodici mesi di vita del Contratto.

In caso di riscatto totale si ha l'estinzione anticipata della polizza; mentre in caso di liquidazione del valore di riscatto parziale il Contratto rimane in vigore per la quota residua di capitale.

Per esercitare la sua scelta il Contraente deve compilare il Modulo di richiesta di liquidazione o inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla Società nella quale indica la sua decisione di riscattare totalmente o in parte il Contratto.

La Società corrisponde al Contraente il valore di riscatto - parziale o totale - al netto delle imposte previste per Legge.

In ogni caso, il Contraente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto alla Società la quale si impegna a fornire tale informazione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

### RISCATTO TOTALE

Il valore di riscatto viene così determinato:

- il controvalore delle units da riscattare viene calcolato moltiplicando il numero di units per il valore unitario delle stesse del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte della Società;

- l'importo così ottenuto viene ridotto in base alle penalità di riscatto indicate nella tabella sotto riportata:

Anni interamente trascorsi dalla data di decorrenza	Penalità di riscatto	
	Contratto a premio annuo	Contratto a premio unico
entro il 1° anno	non previsto	2,50%
nel corso del 2° anno	35%	2,00%
nel corso del 3° anno	25%	1,50%
nel corso del 4° anno	10%	0,50%
nel corso del 5° anno	5%	nessuna penalità
dal 6° anno in poi	nessuna penalità	nessuna penalità

### RISCATTO PARZIALE

La modalità di calcolo in caso di riscatto parziale è la medesima del riscatto totale.

Per il Contratto a Premio Annuo vengono applicate al controvalore delle units che si intendono riscattare le stesse penalità previste per il riscatto totale.

Per il Contratto a Premio Unico le penalità sopra indicate verranno moltiplicate per il controvalore delle units che si intende riscattare, ed il suo valore non deve risultare inferiore a Euro 25,00.

Per entrambi i Contratti il riscatto parziale può essere comunque richiesto a condizione che:

- tale valore, al lordo della tassazione prevista, sia non inferiore a Euro 2.500,00;
- il controvalore delle units residuo dopo il riscatto parziale sia almeno pari a Euro 2.500,00.

**È necessario tener presente che l'interruzione volontaria del Contratto potrebbe comportare una diminuzione dei risultati economici ed il non pieno recupero da parte del Contraente della somma dei versamenti effettuati.**

### ART. 24 PRESTITI

Per il presente Contratto non è prevista l'erogazione di prestiti.

---

## **ART. 25 DECESSO DEL CONTRAENTE (solo se il Contraente è persona fisica diverso dall'Assicurato)**

In caso di decesso del Contraente - fatta salva l'avvenuta designazione del subentrante, da parte del Contraente stesso nella Proposta o nei modi previsti dalla Legge – uno fra gli aventi diritto, con annessa rinuncia degli altri, subentra nella contraenza, negli stessi diritti-obblighi del Contraente deceduto, con piena facoltà di disporre del contratto medesimo, in particolare ove ne ricorrano i presupposti, di esercitare il diritto di riscatto secondo quanto previsto al precedente Art. 23 “RISCATTO”, oppure proseguire nel contratto stesso fino alla sua naturale scadenza. Avranno facoltà, altresì, di variare il nominativo dei Beneficiari originari.

Colui che subentra nella contraenza dovrà compilare il Modulo di Cambio Contraenza fornito dalla Società accompagnato dalla seguente documentazione:

- Certificato di morte del Contraente rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
- se il Contraente NON ha lasciato testamento: **atto di notorietà** ovvero **dichiarazione autenticata sostitutiva dell'atto notorio**, in cui risulti che egli non ha lasciato testamento e nel quale siano indicati i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire, il loro grado di parentela con il Contraente (con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici, e non vi sono altri soggetti che rivestono tale ruolo);
- se il Contraente HA lasciato testamento: copia autenticata del testamento e/o verbale di pubblicazione dello stesso ed **atto di notorietà** ovvero **dichiarazione autenticata sostitutiva dell'atto notorio** in cui risulti che il testamento in questione è l'ultimo da ritenersi valido e non impugnato nel quale sono indicati i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire, il loro grado di parentela con il Contraente (con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici, e non vi sono altri soggetti che rivestono tale ruolo).

Nel caso in cui il Contraente subentrante

voglia esercitare il diritto di riscatto dovrà fornire i documenti indicati al successivo Art. 26 “LIQUIDAZIONI” oltre ai sopraindicati documenti.

L'importo da liquidare verrà determinato con le stesse modalità previste per il riscatto.

## **ART. 26 LIQUIDAZIONI**

Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Solo nel caso in cui l'Assicurato non coincida con il Contraente è necessario consegnare la copia di un documento di riconoscimento valido, riportante i dati anagrafici dell'Assicurato stesso.

Le domande di liquidazione, con allegata la documentazione richiesta, devono essere:

- consegnate al Soggetto Incaricato, previa compilazione del Modulo di richiesta di liquidazione - indirizzate comunque a Commercial Union Vita S.p.A., Viale Abruzzi n. 94, 20131 Milano -; ovvero
- inviate a Commercial Union Vita S.p.A., Viale Abruzzi n. 94, 20131 Milano - a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le liquidazioni vengono effettuate entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di liquidazione, corredata da tutta la documentazione necessaria.

I 30 giorni vengono considerati dal momento in cui la richiesta di liquidazione arriva:

- al Soggetto Incaricato;

*oppure*

- alla Società, con invio a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

La richiesta di liquidazione deve essere sempre accompagnata, distintamente per tipo di richiesta effettuata, dalla seguente documentazione:

## **IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO**

- certificato di morte dell'Assicurato rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
- certificato medico indicante la causa del decesso;
- *se l'Assicurato (nel caso coincida con la figura del Contraente) NON ha lasciato testamento: **atto di***

**notorietà** ovvero **dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio** in cui risulti che egli non ha lasciato testamento e nel quale siano indicati i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire ed il loro grado di parentela con l'Assicurato (con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici, e non vi sono altri soggetti che rivestono tale ruolo);

- *se l'Assicurato (nel caso coincida con la figura del Contraente) HA lasciato testamento:* copia autenticata del testamento e/o verbale di pubblicazione dello stesso ed **atto di notorietà** ovvero **dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio** in cui risulti che il testamento in questione è l'ultimo da ritenersi valido e non impugnato, nel quale sono indicati i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire, il loro grado di parentela con l'Assicurato (con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici, e non vi sono altri soggetti che rivestono tale ruolo);
- decreto del Giudice Tutelare che autorizzi il tutore degli eventuali Beneficiari minori o privi di capacità di agire, a riscuotere la somma dovuta, con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento; il decreto può essere consegnato anche in copia autenticata;
- per ciascuno dei Beneficiari designati o dei tutori - qualora essi siano minorenni o privi di capacità di agire - sarà sufficiente compilare il Modulo di richiesta di liquidazione e le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato. Solo nel caso in cui tale richiesta venga inviata a mezzo posta, e quindi non sia possibile l'autenticazione delle dichiarazioni, ciascuno dei Beneficiari designati o dei tutori, dovrà inviare alla Società anche la seguente documentazione:
  - \* copia di un valido documento di identità;
  - \* fotocopia del codice fiscale;
  - \* dichiarazione sottoscritta dai Beneficiari con indicato il numero di conto corrente bancario, Istituto Bancario, intestatario del conto corrente bancario, codice C.A.B., A.B.I. e C.I.N.;

#### IN CASO DI RICHIESTA DI RISCATTO

- il Contraente dovrà semplicemente compilare il Modulo di richiesta di liquidazione e le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato. Solo nel caso in cui la

richiesta di riscatto venga inviata a mezzo posta, il Contraente dovrà inviare alla Società anche la seguente documentazione:

- \* copia di un valido documento di identità;
- \* fotocopia del codice fiscale;
- \* dichiarazione sottoscritta dal Contraente con indicato il numero di conto corrente bancario, Istituto Bancario, intestatario del conto corrente bancario, codice C.A.B., A.B.I. e C.I.N.;
- l'Assicurato (se persona diversa dal Contraente) al momento della presentazione della richiesta di riscatto, da parte del Contraente, dovrà sottoscrivere nel Modulo di richiesta di liquidazione la propria dichiarazione di esistenza in vita. Solo in caso di invio di tale richiesta a mezzo posta, sarà necessario che il Contraente invii anche copia di un valido documento di identità dell'Assicurato o autocertificazione di esistenza in vita;
- nel caso di richiesta di riscatto parziale, la modalità di richiesta è la medesima del riscatto totale; il Contraente dovrà comunque indicare l'importo che intende riscattare nel Modulo di richiesta di liquidazione. Solo in caso di invio della richiesta di riscatto parziale a mezzo posta, tale indicazione dovrà essere inviata unitamente alla documentazione indicata in caso di riscatto totale;
- il Contraente dovrà indicare nel Modulo di richiesta di liquidazione l'eventuale scelta di opzione di conversione del valore del riscatto totale in rendita. Solo in caso di invio della richiesta di liquidazione a mezzo posta alla Società, sarà necessario che il Contraente invii una dichiarazione scritta relativamente a tale scelta;
- nel caso di scelta di conversione del valore di riscatto totale in una delle forme previste di rendita annua vitalizia, annualmente e per tutto il periodo di corresponsione della rendita, l'Assicurato dovrà sottoscrivere presso il Soggetto Incaricato, la propria dichiarazione di esistenza in vita. Solo in caso di invio della richiesta di liquidazione a mezzo posta, sarà necessario che l'Assicurato invii ogni anno il proprio certificato di esistenza in vita.

La Società si riserva di chiedere, in entrambi i casi, ulteriore documentazione che si rendesse strettamente necessaria per definire la liquidazione dell'importo spettante.

Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione suindicata.

Decorso il termine dei 30 giorni sono dovuti gli interessi di mora (tasso legale di interesse) a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.

#### **ART. 27 CESSIONE, PEGNO, VINCOLO**

Il Contraente può cedere ad altri il Contratto, così come può costituirlo in pegno in favore di un terzo e comunque vincolare il controvalore delle units.

Tali atti diventano efficaci solo quando la Società, dietro comunicazione scritta del Contraente, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ne abbia fatto annotazione su apposita Appendice al Contratto.

Nel caso di vincolo, l'operazione di riscatto, ed in generale l'operazione di liquidazione e di variazione contrattuale, richiedono l'assenso scritto del vincolatario.

Nel caso di pegno, l'operazione di riscatto, ed in generale l'operazione di liquidazione e di variazione contrattuale, devono essere richieste dal creditore pignoratizio che si sostituisce in tutto e per tutto al Contraente cedente.

#### **ART. 28 BENEFICIARI**

La designazione dei Beneficiari fatta dal Contraente e riportata in Proposta può essere in qualsiasi momento modificata con comunicazione scritta del Contraente alla Società tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure mediante disposizione testamentaria nei termini previsti dal Codice Civile.

La designazione dei Beneficiari non può essere modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte dell'Assicurato, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

#### **ART. 29 TITOLARITÀ DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI**

Fermo restando che i versamenti effettuati dal Contraente, al netto delle spese, sono convertiti in numero di units, di ciascuno dei Fondi Interni Assicurativi prescelti, resta inteso che la titolarità dei Fondi Interni Assicurativi rimane di proprietà della Società.

#### **ART. 30 DUPLICATO DELLA PROPOSTA**

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'esemplare della Proposta del Contraente, lo stesso o gli aventi diritto, possono ottenerne un duplicato a proprie spese e responsabilità.

#### **ART. 31 INTEGRAZIONE DI QUANTO RIPORTATO NEL REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI COLLEGATI AL CONTRATTO E AI SENSI DELLA CIRCOLARE ISVAP N. 474/D DEL 21/02/2002**

Il patrimonio di ciascun Fondo costituisce patrimonio separato rispetto al patrimonio della Società ed a quello di ogni altro Fondo Interno Assicurativo dalla stessa gestito ed è disciplinato da uno specifico Regolamento riportato nelle Condizioni Contrattuali.

Il grado di rischio di ciascun Fondo Interno Assicurativo dipende in larga misura dalla composizione del portafoglio degli stessi e, in particolare, dalle oscillazioni che si registrano nel valore unitario delle units degli OICR in cui sono investite le disponibilità allocate in ciascun Fondo Interno Assicurativo, nonché dall'eventuale rischio di cambio.

Il profilo di rischio per ciascun Fondo è il seguente:

- medio per il Fondo CU GIADA;
- alto per il Fondo CU DIAMANTE.

I Fondi Interni Assicurativi collegati al Contratto si distinguono per finalità, composizione del portafoglio e profilo di rischio; in questo modo, sulla base delle opportunità offerte dai mercati finanziari, il Contraente può valutare il rapporto rischio/rendimento in funzione degli obiettivi che intende perseguire e decidere, nel rispetto delle Condizioni

Contrattuali, di destinare il versamento effettuato in units dei Fondi Interni Assicurativi, denominati: CU GIADA e CU DIAMANTE.

Gli investimenti verranno scelti in funzione dello scopo di ciascun Fondo e del profilo di rischio di cui sopra e la loro ripartizione sarà effettuata in base ai criteri di investimento indicati agli articoli 5 e 6 del Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi.

Gli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio che compongono i Fondi Interni Assicurativi sono stati scelti in base alla loro potenzialità di crescita sul lungo periodo e alla loro solidità finanziaria.

La gestione degli attivi sottostanti i Fondi Interni Assicurativi, verrà delegata ad un operatore qualificato, nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio predefinito dalla Società attraverso un adeguato e sistematico servizio di asset allocation, ferma restando l'esclusiva responsabilità della Società nei confronti dei Contraenti per l'attività di gestione dei Fondi Interni Assicurativi.

La Società, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi di gestione, senza addurre danno alcuno al Contraente e nel rispetto dei criteri e dei profili di investimento scelti dal Contraente all'atto della stipula del Contratto, potrà procedere alla fusione dei Fondi con altri Fondi aventi analoghe caratteristiche.

Nella gestione potrà essere fatto ricorso all'utilizzo di strumenti derivati, qualora utili a proteggere il valore dell'investimento.

Inoltre si prevede la possibilità di investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al gruppo o in altri strumenti finanziari emessi da Società del gruppo.

#### Tempistica di valorizzazione delle units

Il valore unitario delle units del Fondo Interno Assicurativo sopraindicato è determinato quotidianamente dalla Società utilizzando per la valorizzazione delle attività di pertinenza del Fondo medesimo il prezzo di mercato del secondo giorno precedente a quello di valorizzazione ad esclusione dei giorni di chiusura delle Borse

valori nazionali ed internazionali. I prezzi utilizzati sono i prezzi di chiusura desunti dal Listino Ufficiale delle Borse valori nazionali ed internazionali. Nel caso in cui sopravvengano eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati tali da comportare la sospensione, eliminazione o mancata rilevazione del valore di mercato degli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio sottostanti il Fondo Interno Assicurativo la quotazione viene rinviata fino a quando la quotazione degli stessi si renda nuovamente disponibile.

Per "Evento di Turbativa dei Mercati" si intende, con riferimento agli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio sottostanti il Fondo Interno Assicurativo, l'esistenza di una sospensione o limitazione alle contrattazioni sul corrispondente Mercato Borsistico di Riferimento. Per completezza, resta inteso che una limitazione all'orario normale di contrattazione annunciata dal Mercato Borsistico di Riferimento, non costituirà un Evento di Turbativa dei Mercati, al contrario, una limitazione alle contrattazioni dovuta ad una fluttuazione dei prezzi che eccede i livelli permessi dalle autorità competenti costituirà un Evento di Turbativa dei Mercati.

#### Spese gravanti sui Fondi Interni Assicurativi

Ad integrazione dell'Art. 7 "COMMISSIONE DI GESTIONE" del Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi collegati al Contratto si precisa che le spese a carico dei Fondi Interni Assicurativi, trattenute giornalmente dalla Società sono rappresentate da:

- a) gli oneri di intermediazione e le spese di negoziazione, amministrazione e custodia delle attività;
- b) le spese di pubblicazione del valore unitario delle units;
- c) i compensi dovuti alla Società di Revisione di cui all'Art. 9 "REVISIONE CONTABILE" del Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi;
- d) ogni altro onere, anche fiscale, posto a carico dei Fondi;
- e) commissioni di gestione applicate dalla SGR: su ciascun Fondo Interno Assicurativo gravano indirettamente le spese di gestione e gli oneri propri degli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio

(OICR) in cui sono investite le relative disponibilità. La percentuale massima delle commissioni prelevate da parte della Società di Gestione (SGR) è pari a 1,45%.

Qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente, previa comunicazione al Contraente, la Società potrà rivedere il costo massimo sopra previsto e in questo caso al Contraente è concesso il diritto di riscatto totale senza penalità.

Si precisa che attualmente la commissione massima - su base annua - applicata dalla Società di Gestione (SGR) non è superiore a:

- a 0,50% per gli OICR appartenenti al comparto Monetario ed al comparto Obbligazionario /Bilanciato;
- a 1,25% per gli OICR appartenenti al comparto Azionario.

Si precisa altresì che su ciascun OICR possono gravare una serie di oneri ulteriori che riducono il valore unitario delle relative units quali, ad esempio, le spese di pubblicazione del valore della quota, gli oneri di intermediazione per la compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, i costi di Banca Depositaria e di transfer agent.

#### Modifiche al regolamento dei Fondi Interni Assicurativi

Il Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi, ai quali è collegato il Contratto, consegnato al Contraente unitamente alle Condizioni Contrattuali e alla Nota Informativa, può subire modifiche derivanti dall'adeguamento dello

stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con l'esclusione di quelli meno favorevoli per il Contraente. Tali modifiche saranno tempestivamente comunicate ai Contraenti.

#### **ART. 32 IMPOSTE**

Le imposte, presenti e future, dovute sugli atti dipendenti dal Contratto, sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto, secondo le Norme di Legge vigenti.

#### **ART. 33 TRASFORMAZIONE**

Il presente Contratto non può, in nessun caso, essere trasformato in altro tipo di Contratto.

#### **ART. 34 ARROTONDAMENTI**

Tutti i valori in Euro riportati nel presente Contratto e nelle comunicazioni che la Società farà al Contraente e all'Assicurato ed ai Beneficiari saranno indicati con due decimali.

Quando necessario, l'arrotondamento della seconda cifra avverrà con il criterio commerciale, e cioè per difetto, se la terza cifra decimale è inferiore a 5, per eccesso, se è pari o superiore a 5.

#### **ART. 35 FORO COMPETENTE**

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o delle persone fisiche che intendono far valere diritti derivanti dal Contratto.

## NORME CONTRATTUALI

### REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI *CU Giada e CU Diamante*

#### ART. 1 ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

La Società ha istituito e controlla, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, la gestione di un portafoglio di valori mobiliari suddivisi e diversificati in due Fondi Interni Assicurativi, denominati *CU Giada* e *CU Diamante* che costituiscono patrimoni separati rispetto al patrimonio della Società e a quello di ogni altro Fondo dalla stessa gestito.

Il valore del patrimonio di ciascun Fondo Interno Assicurativo non può essere inferiore all'importo delle Riserve Matematiche costituite dalla Società per le assicurazioni sulla vita, le cui prestazioni sono espresse in units del Fondo stesso.

Il Contraente, al momento della sottoscrizione della Proposta, sceglie uno o entrambi i Fondi Interni Assicurativi predisposti dalla Società.

#### ART. 2 SCOPO E CARATTERISTICHE DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Lo scopo di ciascun Fondo Interno Assicurativo è di realizzare l'incremento delle somme conferite dai sottoscrittori di un Contratto espresso in units di uno o di entrambi i Fondi Interni Assicurativi.

La caratteristica principale di ciascun Fondo Interno Assicurativo è quella di investire gli attivi detenuti dalla Società, in quote di uno o più Fondi Comuni di Investimento Mobiliare, di diritto italiano, di diritto comunitario (U.E.) e/o di diritto estero (armonizzati ed autorizzati U.E.) - OICR che soddisfano le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE come modificata dalla Direttiva 88/220/CEE, organizzati in forma di "Fondo Comune di Investimento" e/o "SICAV" -.

#### ART. 3 PARTECIPANTI AI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

A ciascun Fondo Interno Assicurativo possono partecipare sia le persone fisiche che le persone giuridiche, mediante la sottoscrizione di un

Contratto espresso in units di uno o di entrambi i Fondi Interni Assicurativi prescelti.

#### ART. 4 DESTINAZIONE DEI VERSAMENTI

Il Contraente decide, nel rispetto delle Condizioni di Assicurazione, di destinare i versamenti effettuati in units di uno o di entrambi i Fondi Interni Assicurativi denominati *CU Giada* e *CU Diamante*.

I capitali conferiti a ciascun Fondo Interno Assicurativo sono investiti dalla Società nel rispetto dei limiti previsti dai successivi Artt.5 e 6 del presente Regolamento.

#### ART. 5 CRITERI DI INVESTIMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO CU GIADA

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo Interno Assicurativo **CU GIADA** - valorizzati a valori correnti di mercato – sono investiti secondo quanto indicato nella tabella seguente:

Comparto	Minimo	Massimo
LIQUIDITÀ	0%	5%
COMPARTO MONETARIO	0%	10%
COMPARTO OBBLIGAZIONARIO/BILANCIATO	0%	60%
COMPARTO AZIONARIO	0%	55%

#### ART. 6 CRITERI DI INVESTIMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO CU DIAMANTE

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo Interno Assicurativo **CU DIAMANTE** - valorizzati a valori correnti di mercato – sono investiti secondo quanto indicato nella tabella seguente:

Comparto	Minimo	Massimo
LIQUIDITÀ	0%	5%
COMPARTO MONETARIO	0%	10%
COMPARTO OBBLIGAZIONARIO/BILANCIATO	0%	25%
COMPARTO AZIONARIO	0%	95%

#### ART. 7 COMMISSIONE DI GESTIONE

La commissione di gestione a favore della

---

Società è pari allo 0,50% annuo, ed è calcolata quotidianamente sul patrimonio netto di ciascun Fondo Interno Assicurativo.

#### **ART. 8 VALORE UNITARIO DELLE UNITS E RELATIVA PUBBLICAZIONE**

Il valore unitario delle units di ciascun Fondo Interno Assicurativo si ottiene dividendo il valore del patrimonio netto giornaliero del Fondo Interno Assicurativo per il numero delle units in cui è ripartito alla stessa data il Fondo Interno Assicurativo stesso.

Il valore del patrimonio netto giornaliero di ciascun Fondo Interno Assicurativo viene determinato in base alla valorizzazione – a valori correnti di mercato – di tutte le attività di pertinenza del Fondo stesso, al netto delle commissioni di gestione di cui all'Art. 7 del presente Regolamento.

Il valore unitario delle quote, quale risulta dal prospetto giornaliero, viene pubblicato su un principale quotidiano finanziario a diffusione nazionale, indicato nella nota informativa

---

(punto 1.2.1 FONDI INTERNI ASSICURATIVI A CUI SONO COLLEGATE LE PRESTAZIONI).

#### **ART. 9 REVISIONE CONTABILE**

Ciascun Fondo Interno Assicurativo è annualmente sottoposto a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo Speciale di cui all'Art. 161 del Decreto Legislativo n. 58 del 24/02/1998, che attesta la rispondenza di ogni Fondo Interno Assicurativo al presente Regolamento e certifica l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti, sulla base delle Riserve Matematiche, e il valore unitario delle units.

Annualmente, alla chiusura di ogni esercizio, la Società redige il rendiconto della gestione di ciascun Fondo Interno Assicurativo; tale rendiconto, insieme alla relazione di revisione predisposta dalla Società di Revisione, è a disposizione del Contraente presso la sede della Società dal primo aprile di ciascun anno con riferimento all'esercizio precedente.

## ALLEGATO A)

COEFFICIENTI IN FUNZIONE DELL'ETÀ RAGGIUNTA DELL'ASSICURATO, PER IL CALCOLO DEL PREMIO MENSILE RELATIVO ALLA GARANZIA MORTE, PER EURO 1.000,00 DI CAPITALE ASSICURATO.

età	coefficienti	età	coefficienti	età	coefficienti	età	coefficienti
18	0,082	41	0,158	64	1,666	87	13,882
19	0,087	42	0,172	65	1,836	88	14,967
20	0,090	43	0,188	66	2,017	89	16,101
21	0,094	44	0,207	67	2,190	90	17,330
22	0,099	45	0,225	68	2,383	91	18,975
23	0,099	46	0,252	69	2,585	92	20,385
24	0,101	47	0,288	70	2,853	93	21,876
25	0,105	48	0,321	71	3,083	94	23,448
26	0,108	49	0,353	72	3,357	95	25,101
27	0,114	50	0,382	73	3,647	96	26,838
28	0,120	51	0,413	74	3,989	97	28,658
29	0,126	52	0,457	75	4,385	98	30,558
30	0,129	53	0,515	76	4,846	99	32,540
31	0,132	54	0,575	77	5,278	100	34,599
32	0,131	55	0,648	78	5,789	101	36,732
33	0,128	56	0,723	79	6,390	102	38,934
34	0,126	57	0,806	80	7,070	103	41,199
35	0,125	58	0,901	81	7,904	104	43,521
36	0,125	59	1,005	82	8,754	105	45,889
37	0,128	60	1,117	83	9,665	106	48,294
38	0,134	61	1,238	84	10,637	107	50,725
39	0,137	62	1,369	85	11,711	108	53,169
40	0,145	63	1,509	86	12,812	109	55,612

### CONTRATTO A PREMIO ANNUO – ESEMPIO

- età dell'Assicurato alla ricorrenza annuale = 45 anni
- coefficiente per la determinazione del premio relativo alla Garanzia Morte = 0,225
- premio annuo costante = EURO 5.000,00
- moltiplicatore da applicare al premio annuo costante per la determinazione dell'importo relativo al Capitale Caso Morte Aggiuntivo = 3
- importo del Capitale Caso Morte Aggiuntivo = EURO:  $(5.000,00 \times 3) = 15.000,00$
- premio mensile relativo alla Garanzia Caso Morte Aggiuntiva = EURO:  $(15.000,00 \times 0,225) / 1.000 = 3,38$
- valore ipotetico unitario delle units = EURO: 5,00
- units detratte mensilmente per la Garanzia Morte = EURO:  $3,38 / 5,00 = 0,68$

### CONTRATTO A PREMIO UNICO – ESEMPIO

- età dell'Assicurato alla ricorrenza annuale = 45 anni
- coefficiente per la determinazione del premio relativo alla Garanzia Morte = 0,225
- controvalore delle units alla ricorrenza mensile = EURO 120.000,00
- percentuale da applicare al controvalore delle units per la determinazione dell'importo relativo al Capitale Caso Morte aggiuntivo = 1%
- importo del Capitale Caso Morte Aggiuntivo alla ricorrenza mensile = EURO:  $(120.000,00 * 1\%) = 1.200,00$
- premio mensile relativo alla Garanzia Caso Morte Aggiuntiva = EURO:  $(1.200,00 * 0,225) / 1.000 = 0,27$
- valore ipotetico unitario delle units = EURO 5,00
- units detratte mensilmente per la Garanzia Morte = EURO  $0,27 / 5,00 = 0,054$



## Commercial Union Vita S.p.A.

Viale Abruzzi, 94 – 20131 Milano – Tel. 02.2775.1 – Fax 02.2775.204

Capitale Sociale Euro 196.380.291,36 (i.v.) – Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18240 del 28/07/1989 (Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10/08/1989) – R.E.A. di Milano n. 1284961 – Codice Fiscale, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Partita IVA n. 09269930153  
La Società ha sede legale e sociale in Italia – Viale Abruzzi, 94 – 20131 Milano

COMPAGNIA DEL GRUPPO  **AVIVA**